

SISTEMA INTEGRATO 231 - ANTICORRUZIONE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

**(ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, aggiornato al testo della
Legge 19 dicembre 2019, n. 157)**

Contesto normativo di riferimento

Caratteristiche e destinatari del modello di organizzazione, gestione e controllo

Presentazione delle funzioni e della governance di S.C.R. Piemonte S.p.A.

Documento adottato dal Consiglio di Amministrazione il 13 maggio 2020

SOMMARIO

<u>1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A.</u>	4
1.1 DAL MODELLO AL SISTEMA INTEGRATO 231 - ANTICORRUZIONE	4
<u>2. LA REALTÀ DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A.</u>	13
2.1 PARTECIPAZIONI	16
<u>3. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, “RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA”</u>	17
3.1 PRINCIPI GENERALI	17
3.2 LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D. LGS. N. 231/2001 (CD. “REATI PRESUPPOSTO”)	18
3.3 I CRITERI DI IMPUTAZIONE OGGETTIVA: L’INTERESSE ED IL VANTAGGIO	18
3.4 LE SANZIONI	19
3.5 LE MISURE CAUTELARI	22
3.6 CRITERI DI IMPUTAZIONE SOGGETTIVA: L’ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE POSSIBILE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	23
<u>4. PRINCIPI DI CORPORATE GOVERNANCE E SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A.</u>	26
4.1 IL MODELLO DI GOVERNANCE	26
4.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED IL SISTEMA DEI POTERI	28
4.3 NORMATIVA INTERNA E DISPOSIZIONI DI CONTROLLO	29
4.4 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	31
4.5 SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE	31
4.6 SISTEMA INFORMATIVO E SICUREZZA DEI DATI	32
4.7 IL CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO	35
<u>5. DEFINIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A.</u>	37
5.1 ADOZIONE E MODIFICA DEL MODELLO	37
5.2 FUNZIONE DEL MODELLO	37
5.3 I DESTINATARI DEL MODELLO	38
5.4 LA STRUTTURA DEL MODELLO	38
5.5 CARATTERISTICHE DEL MODELLO	39
5.6 IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI IN RELAZIONE AD ALCUNE TIPOLOGIE DI REATO	40
5.7 SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO E AZIONI DI IMPLEMENTAZIONE	43
<u>6. L’ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)</u>	44
6.1 INDIVIDUAZIONE E REQUISITI	44
6.2 DURATA IN CARICA, SOSTITUZIONE E REVOCA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	46
6.3 FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	47
6.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	49

6.5 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI	51
6.6 VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO	52
6.7 CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	52
<u>7. IL SISTEMA DISCIPLINARE</u>	<u>53</u>
7.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	53
7.2 VIOLAZIONI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	53
7.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI IN POSIZIONE NON DIRIGENZIALE	53
7.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	55
7.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI REVISORI	55
7.6 MISURE NEI CONFRONTI DI FORNITORI, COLLABORATORI, CONSULENTI E SOGGETTI TERZI	59
7.7 MISURE NEI CONFRONTI DI CHI VIOLA I PRESIDI DI TUTELA DEL "WHISTLEBLOWER" E DI CHI EFFETTUA CON DOLO O COLPA GRAVE SEGNALAZIONI CHE SI RIVELANO INFONDATE	59
<u>8. DIFFUSIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO</u>	<u>60</u>
8.1 INTRODUZIONE	60
8.2 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI	60
8.3 INFORMAZIONE A COLLABORATORI, CONSULENTI E SOGGETTI TERZI	61

ALL: ELENCO REATI PREVISTI NEL D.LGS. N. 231/2001

REVISIONI DEL DOCUMENTO		
EDIZIONE	SINTESI DELLE MODIFICHE	DATA
1.0	Prima approvazione del documento da parte del Consiglio di Amministrazione	6 agosto 2012
2.0	Adozione del documento da parte del Consiglio di Amministrazione - primo aggiornamento	27 giugno 2013
3.0	Adozione del documento da parte del Consiglio di Gestione - secondo aggiornamento	30 gennaio 2014
4.0	Adozione del documento da parte del Consiglio di Amministrazione - terzo aggiornamento	7 settembre 2016
5.0	Adozione del documento da parte del Consiglio di Amministrazione - quarto aggiornamento	20 dicembre 2017
6.0	Adozione del documento da parte del Consiglio di Amministrazione - quinto aggiornamento	13 maggio 2020



1. Il modello di organizzazione, gestione e controllo di S.C.R. Piemonte S.p.A.

S.C.R. Piemonte S.p.A. (di seguito anche “ S.C.R.” o “Società”), sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, a tutela della propria immagine e del proprio azionista, dei dipendenti/collaboratori e terzi correlati, ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere alla definizione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “Modello organizzativo” o “Modello”), alla luce delle indicazioni fornite dapprima dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231: *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”* e successivamente in coordinamento con quelle della Legge 6 novembre 2012 n. 190: *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* e del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche “PNA”)

Tale iniziativa si ritiene che possa costituire, unitamente alla codificazione di precise regole di comportamento, un efficace strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano in nome e/o per conto della Società, affinché nell’espletamento delle loro attività siano indotti a comportamenti ispirati dall’etica, nel rispetto delle regole e delle procedure richiamate nel Modello medesimo.

Lo scopo del Modello organizzativo è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione, mediante l’individuazione delle attività sensibili e la loro conseguente disciplina, del rischio di commissione non solo dei reati presupposto previsti nel Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito anche “ Decreto”), ma anche di quelli contemplati nella Legge n. 190/2012, nel contesto di un’applicazione integrata con la quale S.C.R. Piemonte S.p.A. si prefigge l’obiettivo di minimizzare - in ogni ambito di attività svolta - il rischio di fenomeni corruttivi, garantendo livelli di trasparenza in tutti gli ambiti di competenza.

1.1 Dal Modello al Sistema Integrato 231 - Anticorruzione

S.C.R. Piemonte S.p.A. ha adottato in data 6 agosto 2012 il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e ha provveduto, inoltre, all’aggiornamento del Codice Etico, originariamente adottato in data 25 febbraio 2010.

In linea con i successivi interventi legislativi che hanno ampliato il novero dei reati inseriti nel D. Lgs. n. 231/2001 con l’introduzione dei reati di induzione indebita a dare



o promettere utilità e di corruzione tra privati, in data 27 giugno 2013 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad adottare la versione aggiornata del Modello organizzativo nonché del Codice Etico.

Il 17 settembre 2013 la CIVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche) ha approvato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "PNA") elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 ed ha fornito alle Amministrazioni Pubbliche gli indirizzi per la stesura del Piano triennale di competenza da adottarsi entro il 31 gennaio 2014.

La L. n. 190/2012 è intervenuta in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012 n. 110. L'adozione di misure idonee a combattere il fenomeno della corruzione è inoltre stata sollecitata da organismi internazionali di cui è parte l'Italia, in particolare dal GRECO (*Groupe d'États contre la Corruption*) del Consiglio di Europa, che ha rilevato trattarsi di "fenomeno consueto e diffuso", dal WGB (*Working Group on Bribery*) dell'OCSE e dall'IRG (*Implementation Review Group*) per l'attuazione della Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite.

La L. n. 190/2012 ha delineato un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione individuando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all'azione pubblica. Tra i vari obblighi contemplati, la Legge ha previsto l'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione nonché l'elaborazione - da parte degli Enti Pubblici - di un Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito anche "PTPC").

Peraltro il paragrafo 1.3. "Destinatari" del PNA approvato da CIVIT stabiliva espressamente - seppur in contraddizione con la Legge n. 190/2012 - che i propri contenuti "sono rivolti anche agli enti pubblici economici (ivi comprese l'Agenzia del Demanio e le Autorità Portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari".

Il PNA, quindi, ha specificato (par. 3.1.1.) che al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale "sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Tuttavia, per evitare inutili



ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella legge n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della legge n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione”.

In considerazione del quadro normativo sopra richiamato e delle indicazioni contenute nel PNA - come primo adeguamento alla citata disciplina (ed in attesa di una più chiara perimetrazione degli obblighi “anticorruzione” gravanti sulle società di capitali in controllo pubblico), S.C.R. Piemonte S.p.A. ha ritenuto attivarsi sollecitamente apportando, già nel gennaio 2014, alcune importanti integrazioni al Modello adottato nel 2012 procedendo alla definizione ed adozione di “Linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza”, quale primo strumento di contrasto in ottica “anticorruzione”, dando così avvio ad un processo di progressiva sistematizzazione dell'impianto documentale di cui si compone il Sistema Integrato 231 - Anticorruzione di S.C.R. Piemonte S.p.A.

Dopo il 2° aggiornamento del Modello organizzativo, approvato dal Consiglio di Gestione in data 30 gennaio 2014 e del Codice Etico, sono intervenute ulteriori novelle legislative che hanno ampliato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli Enti ex D.Lgs. n. 231/2001, ovvero: la L. n. 186/2014 che ha introdotto il reato di autoriciclaggio, la L. n. 68/2015 che ha previsto nuove fattispecie in tema di reati ambientali e la L. n. 69/2015 che ha modificato la portata del reato di false comunicazioni sociali (c.d. falso in bilancio).

In esito ad un'analisi diagnostica effettuata per verificare il sistema di controllo interno e la compliance normativa, la Società ha avviato un nuovo processo di revisione ed aggiornamento del Modello, che ha tenuto conto in primis dei sopracitati interventi



legislativi oltreché degli ulteriori interventi normativi in ambito di prevenzione e contrasto della corruzione.

A tal proposito, l'adozione da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "A.N.A.C.") della determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 recante le *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*, ha segnato l'ultima fondamentale tappa del percorso di perimetrazione degli obblighi anticorruzione posti a carico delle società di capitali in controllo pubblico. Infatti - ha osservato A.N.A.C. nella citata determinazione -, *"La legge n. 190 del 2012 menziona espressamente tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo di regioni, province autonome e enti locali (art. 1, co. 60)". [.....] Come sopra indicato, tra le società in controllo pubblico rientrano anche le società in house e quelle in cui il controllo sia esercitato da una pluralità di amministrazioni congiuntamente"*.

Quanto ai presidi di cui debbono dotarsi le società in controllo pubblico ai fini anticorruzione, si legge nella menzionata determinazione A.N.A.C. *"le misure introdotte dalla legge n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. Questo vale anche qualora le società abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001". In tale ottica - conclude A.N.A.C. - ed in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.A.C. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti"*.

In linea con quanto previsto nella determinazione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (di seguito anche "RPCT"), nominato in data 23 luglio 2015, ha elaborato il Piano di prevenzione della corruzione quale "sezione speciale" del Modello, adottato dal Consiglio di Amministrazione di S.C.R. nel corso dell'adunanza del 26 gennaio 2016.



Una specifica sezione del documento è stata dedicata alla tematica della trasparenza costituendo il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (ciò in linea con la raccomandazione formulata da A.N.A.C. nella determinazione n.12/2015 volta a promuovere una integrazione tra i due documenti).

Con l'adozione del Piano di prevenzione della corruzione, predisposto in linea con i principi e le indicazioni contenuti nel PNA ed in conformità, nei contenuti, a quanto richiesto da A.N.A.C. nella già citata determinazione n. 8/2015 oltreché nella determinazione n. 12/2015, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha inteso perseguire una duplice finalità:

- fornire specifica attuazione agli adempimenti imposti dalla Legge n. 190/2012 e dal PNA secondo le indicazioni fornite da A.N.A.C.;
- concorrere, secondo un diverso approccio, a mitigare il rischio di commissione di reati presupposto in ottica 231, profilo specificamente tutelato (in prospettiva non perfettamente sovrapponibile) dagli ulteriori presidi contenuti nella parte di competenza del Modello organizzativo¹.

¹ Nel senso della necessaria distinzione di approcci tra discipline e presidi previsti dalla Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 231/2001 (sia pure in una prospettiva di convergenza di finalità di tutela stante la stretta connessione tra le normative) si richiama la determinazione A.N.A.C. n. 8/2015: *"come è noto l'ambito di applicazione della Legge n. 190 del 2012 e quello del D.Lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi"*. Differenze significative di disciplina che inducono, condivisibilmente, l'A.N.A.C. a concludere (in una "logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti") consentendo alle società interessate di integrare *"il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della Legge n. 190 del 2012"*. Peraltro - precisa A.N.A.C. - qualora le misure adottate ai sensi della Legge n. 190/2012 risultino ospitate nel Modello organizzativo dovranno, allora, essere collocate *"in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti"*. Pertanto qualora il Piano di prevenzione della corruzione venga ospitato nel Modello organizzativo (è il caso di SCR) conterrà i presidi e le procedure finalizzate al contrasto dei fenomeni corruttivi (latu senso intesi) declinati in ottica 190/12 (in parte diversa e comunque non sovrapponibile rispetto alla disciplina recata nel D.Lgs. n. 231/2001) convergenti rispetto ai presidi 231/01 ma non necessariamente coincidenti con questi ultimi (declinati in altra parte del documento, ovvero nel Modello organizzativo vero e proprio). Del resto, diverse sono le finalità preventive che animano le due normative: il D.Lgs. n. 231/2001 è finalizzato - infatti - a mitigare il rischio di commissione di una serie di reati presupposto; la Legge n. 190/2012 intende evitare fenomeni di *"maladministration"* in senso lato cioè *"intesa come assunzione di decisioni ... devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo a atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse"* (così A.N.A.C. nella determinazione n. 12 dell'ottobre 2015).

A seguire, anche con la delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, A.N.A.C. ha confermato tale indirizzo laddove, nell'ambito delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione per le società pubbliche, precisa che *"in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il Modello 231 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. In particolare quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D. Lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla Legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi a danno della società. Nella programmazione delle misure occorre ribadire che gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto*



Nel corso della seduta del 26 gennaio 2016 il Consiglio di Amministrazione di S.C.R. ha altresì adottato il Codice Etico di comportamento quale documento che definisce i principi di condotta nell'attività della Società predisposto tenendo conto della delibera A.NA.C. n. 75/2013 recante *“Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001)”*, proposto dal RPCT in esito ad un'attività di aggiornamento, anche in termini di efficacia ai fini della prevenzione di comportamenti corruttivi definiti dalla Legge n. 190/2012 e dal PNA, del Codice Etico di cui la Società si era dotata nell'ambito del sistema di compliance ex D.Lgs. n. 231/2001.

Alla luce dei richiamati interventi normativi che hanno riguardato il D. Lgs. n. 231/2001 oltretutto l'ambito *“anticorruzione”*, tenuto conto peraltro dell'intervenuto ripristino del sistema di governance tradizionale in luogo di quello dualistico precedentemente adottato con Legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013, il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato il terzo aggiornamento del Modello di Organizzazione, gestione e controllo con l'approvazione nel corso della seduta del 7 settembre 2016 della nuova Parte generale e nel corso della successiva seduta del 14 dicembre 2016, degli aggiornamenti delle Parti Speciali del Modello riferite alle specifiche tipologie di reato analizzate in occasione delle attività di risk analysis ed alle attività sensibili ivi identificate.

Con delibera n. 831 in data 3 agosto 2016, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (di seguito anche *“PNA 2016”*), predisposto ed adottato da A.NA.C., ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Il PNA 2016, in linea con le rilevanti modifiche legislative nel frattempo intervenute, in molti casi ha dato attuazione alle nuove discipline della materia: il riferimento è in particolare al Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, *“Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia*

integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all'interno della società o dell'ente. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.NA.C. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti”.



di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici.

Il D. Lgs. n. 97/2016 è intervenuto:

- sulla Legge n. 190/2012, dettando specifici indirizzi in materia di prevenzione della corruzione tra cui l'implementazione delle misure di prevenzione già eventualmente adottate dagli enti, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- sul D. Lgs. n. 33/2013, semplificando e specificando l'ambito soggettivo di applicazione degli adempimenti in materia di trasparenza, dando indicazione di disciplinarne le misure in un'apposita sezione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e introducendo l'accesso generalizzato ai dati e documenti detenuti dalle PA non oggetto di pubblicazione obbligatoria, per consentire un controllo diffuso da parte dei cittadini in ordine alle modalità di impiego del denaro pubblico.

In aggiornamento al Piano di prevenzione della corruzione predisposto per il 2016, il RPCT ha predisposto, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2017-2019, adottato dal Consiglio di Amministrazione di S.C.R. in data 8 febbraio 2017, quale apposita sezione del Modello, in coerenza la logica di razionalizzazione e semplificazione dei sistemi di gestione e controllo indicata da A.NA.C.

L'ampliamento dello schema del reato della corruzione tra privati operato dal D. Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017: *“Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”*, ha inciso sul D. Lgs. 231/2001: in particolare il predetto Decreto ha previsto la revisione del reato di “Corruzione tra privati” di cui all'art. 2635 c.c. e l'introduzione del nuovo reato di “Istigazione alla corruzione tra privati” di cui all'art. 2635 bis. Anche la Legge 199/2016 avendo operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto “caporalato”, modificando il testo dell'art. 603 bis c.p. concernente il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, ha determinato incidenze sul D. Lgs. 231/2001.

Alla luce delle novelle legislative citate, pur rappresentando nel caso specifico della Società, un'eventualità di rischio “molto basso” anche considerando che eventuali comportamenti rilevanti per la fattispecie di “corruzione tra privati”, stante la tipologia di Organismo di diritto pubblico della medesima, potevano facilmente rientrare nei reati contro la P.A., è stato avviato un ulteriore processo di revisione ed aggiornamento del Modello organizzativo tenuto conto dell'entrata in vigore il 1° agosto 2017 del nuovo assetto societario approvato in data 22 febbraio 2017 dall'organo amministrativo, nell'ambito dell'approvazione del Piano Strategico 2017-2019.



In linea con i contenuti della delibera del Consiglio dell'Autorità nazionale Anticorruzione n. 1208 del 22 novembre 2017 con la quale è stato approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione e della deliberazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 con la quale sono state altresì formulate da A.N.AC. *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, alla luce del nuovo quadro normativo riconducibile non solo all'intervento del D. Lgs. n. 97/2016 ma anche al D. Lgs. n. 175/2016 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 che oltre a prevedere all'art. 24, in via generale, l'obbligo per le società in controllo pubblico di assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del D. Lgs. n. 33/2013, ha introdotto all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 il RPCT ha curato l'aggiornamento annuale del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza predisposto per il triennio 2017-2019, adottato dal Consiglio di Amministrazione di S.C.R. in data 6 febbraio 2018.

Nel 2018 il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha disposto di procedere ad un assessment del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato in sede di quarto aggiornamento, al fine di aggiornare ed adeguare la correlazione dei reati presupposto 231 con le procedure aziendali nel contempo adottate, tenuto conto del processo di riorganizzazione che ha interessato la Società oltreché in relazione al sistema di deleghe consiliari adottato: in esito a tali attività sono state aggiornate le parti Speciali del Modello secondo gli indirizzi formulati dall'organo amministrativo nella seduta del 27 agosto 2018.

Contestualmente, al fine di ottimizzare la trasmissione di dati ed informazioni verso l'OdV e verso il RPCT, è stata oggetto di revisione la procedura dedicata ai flussi informativi di cui la Società è dotata a far data dal 2014 curandone il periodico aggiornamento.

Nell'ambito della politica di costante aggiornamento del Modello di Organizzazione, gestione e controllo, il Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A., nel corso della seduta del 13 maggio 2020, ha adottato la nuova Parte generale del Modello nella sua sesta edizione e gli aggiornamenti delle Parti Speciali riferiti alle nuove tipologie di reato presupposto inserite nel D.Lgs 231/2001 nel contesto di una revisione e sistematizzazione complessiva dei documenti medesimi. Si fa, in particolare, riferimento alla modifica dell'art. 25 del Decreto ad opera dell'art. 1, comma



9, lett. b) n.1 della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 con l'introduzione del nuovo reato di cui all'art. 346bis codice penale "Traffico di influenze illecite" che ha assorbito il reato di millantato credito previsto nell'art. 346 c.p. abrogato dalla Legge medesima, ed all'inserimento dell'art. 25 quinquiesdecies "Reati tributari" disposto dall'art. 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, con la Legge del 19 dicembre 2019, n. 157.



2. La realtà di S.C.R. Piemonte S.p.A.

Con Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 è stata costituita la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.), società di capitali interamente partecipata dalla Regione Piemonte, con la finalità di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, della sanità e in ogni altra materia di interesse regionale.

Così come previsto nello Statuto societario da ultimo approvato con D.G.R. n. 20-6080 del 7 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. e) del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. la Società svolge le funzioni di centrale di committenza ex art. 37 e seguenti del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestate a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Funge, inoltre, da stazione unica appaltante ai sensi dell'art. 13 della L. 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del D.P.C.M. 30 giugno 2011, in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 26 luglio 2007, n. 19 e s.m.i.

In considerazione della totale partecipazione pubblica e della sua natura strumentale della Pubblica Amministrazione piemontese, concorrendo alla realizzazione degli obiettivi regionali nel perseguimento degli interessi pubblici, S.C.R. è da considerarsi "Organismo di diritto pubblico", operante in regime di "in house providing".

A tal proposito, sulla scorta di giurisprudenza comunitaria e nazionale ormai consolidata secondo la quale il Socio deve essere in grado di esercitare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative, al fine di dare attuazione a tale principio - recepito peraltro anche all'art. 5, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, sulla scorta delle puntualizzazioni fornite in merito dalle Linee guida A.N.AC. -, sono state inserite nel testo del nuovo Statuto alcune clausole volte a fornire al Socio unico Regione Piemonte gli strumenti atti a consentire un controllo più capillare su obiettivi e decisioni strategiche di S.C.R. Piemonte S.p.A. dalla stessa assunte nella sua veste di soggetto "in house providing".

La Società, anche in attuazione della Programmazione di cui all'art. 6 della L.R. n. 19/2007 e s.m.i., svolge le attività necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite ed in particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettere i), l) e m) dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 2 della L.R. 19/2007 e s.m.i., in qualità di centrale di committenza:

- a) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;



- b) l'aggiudicazione di appalti, la stipulazione ed esecuzione di contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ivi compresa la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e la redazione di studi di fattibilità delle opere di interesse, nonché le ulteriori attività tecnico-amministrative dalla progettazione sino al collaudo tramite risorse interne o per il tramite di affidamento a terzi nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica;
- c) la stipulazione di accordi quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- d) la gestione di sistemi dinamici di acquisizione e di mercati elettronici;
- e) la stipulazione e gestione di convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2000") e di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti di lavori, beni o servizi, in forma aggregata o su richiesta di singole stazioni appaltanti, nonché l'affidamento in concessione di lavori e di servizi e l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo;
- f) l'organizzazione di iniziative di procurement pubblico innovativo ai sensi dell'articolo 65 e dell'articolo 158, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 32 della direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE) mediante il coinvolgimento, nel processo di approvvigionamento, delle start up innovative di cui all'art. 25 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (ulteriori misure urgenti per la per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221;
- g) lo svolgimento di attività di committenza ausiliarie di cui all'articolo 3, del D.Lgs. 50/2016;
- h) lo svolgimento di tutte le attività inerenti, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, incluse le procedure di esproprio.

La Società, in veste di stazione appaltante, realizza:

- a) gli interventi affidati, in qualità di centrale di committenza regionale, dalla Regione Piemonte e dai soggetti di cui all'art 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 19/2007 ed individuati nella Programmazione di cui all'art. 6 della stessa Legge,



b) gli interventi affidati, in qualità di stazione unica appaltante, dalla Regione Piemonte e dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 19/2007 ed individuati nella Programmazione di cui all'art. 6 della stessa legge, ovvero affidati dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della stessa Legge, mediante Convenzioni, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 30 giugno 2011;

La Società svolge infatti la sua attività in favore della Regione Piemonte e dei seguenti soggetti aventi sede nel suo territorio:

- enti regionali, anche autonomi, ed in generale organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti o partecipati nonché loro consorzi o associazioni ed inoltre enti e aziende del servizio sanitario regionale;

- enti locali e enti, aziende e istituti, anche autonomi, istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati nonché loro consorzi o associazioni, istituti di istruzione scolastica universitaria e agenzie territoriali per la casa.

In qualità di società *in house providing* della Regione Piemonte si occupa di:

a) interventi affidati dalla Regione Piemonte ed individuati nella Programmazione di cui all'art. 6 della L.R. n. 19/2007 non rientranti nell'attività di centralizzazione delle committenze e di committenza ausiliarie di cui all'art. 3, comma 1, lettere i), l) e m) del Codice dei contratti pubblici;

b) svolgimento di attività e compimento di operazioni inerenti, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, anche mediante partecipazioni, dirette o indirette, o interessenze, in altre società pubbliche aventi oggetto analogo od affine al proprio.

Nell'espletamento delle sue funzioni S.C.R. opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale.

Nella realizzazione della sua attività la Società opera sul fronte dell'innovazione in rapporto ai campi di proprio interesse in termini di processo e di prodotto per garantire elevati standard qualitativi nell'interesse generale dell'utenza e del sistema economico-finanziario, incoraggiando lo sviluppo sostenibile nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale, sul contenimento energetico, nonché sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Con delibera A.NA.C. n. 58 del 22 luglio 2015, su designazione della Regione Piemonte, S.C.R. Piemonte S.p.A. è stata inoltre individuata quale Soggetto



Aggregatore nazionale e partecipa attivamente al tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per gli acquisti delle P.A. L'iniziativa, che si colloca nell'ambito dell'attività di revisione della spesa, ha l'obiettivo di razionalizzare l'approvvigionamento dei diversi settori pubblici per poter ridurre i costi e migliorare la qualità su scala nazionale.

2.1 Partecipazioni

La Società detiene una partecipazione pari al 37,53% del capitale della "VILLA MELANO S.p.A. in liquidazione" società per azioni a capitale misto pubblico - privato, creata per il recupero del complesso immobiliare di Villa Melano, sito nel Comune di Rivoli.



3. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”

3.1 Principi generali

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito anche “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, il Legislatore ha inteso adeguare la normativa interna, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch’essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con il Decreto in questione è stata introdotta per la prima volta nell’ordinamento nazionale **un regime di responsabilità amministrativa degli enti** che si aggiunge a quella della persona fisica, appartenente all’Ente, che ha materialmente realizzato il fatto illecito.

Si tratta di **una responsabilità amministrativa sui generis** poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue alla commissione di un reato e **presenta le garanzie proprie del processo penale**.

Il Decreto fissa i principi generali ed i criteri di attribuzione della responsabilità, nonché le sanzioni ed il relativo procedimento di accertamento ed applicativo.

Per quanto riguarda le persone fisiche responsabili dei fatti illeciti, in conseguenza dei quali sorge la responsabilità amministrativa dell’Ente, l’art. 5 del Decreto fa riferimento a due categorie di soggetti, di fatto considerando rilevante ai fini dell’attivazione della responsabilità la condotta di ogni agente, qualunque ne sia la collocazione interna, sia essa apicale o subordinata.

L’Ente è infatti responsabile per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da:

- a) c.d. soggetti in posizione apicale, vale a dire persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da



persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;

- b) c.d. soggetti sottoposti, ovvero persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (in sostanza, nel caso delle società, i dipendenti dell'Ente).

La responsabilità dell'Ente è una responsabilità autonoma, nel senso che sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

3.2 Le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001 (cd. “reati presupposto”)

In base al D.Lgs. n. 231/2001 l'Ente può essere chiamato a rispondere soltanto in occasione della realizzazione di determinati reati, espressamente indicati dal legislatore sia nel Decreto che in leggi specifiche.

Le fattispecie di reato, il cui novero è stato ampliato da successivi interventi normativi, sono indicate in un elenco allegato al presente documento.

La responsabilità amministrativa degli Enti può configurarsi anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per tali reati non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

É, inoltre, sanzionata la commissione del reato nelle forme del tentativo.

3.3 I criteri di imputazione oggettiva: l'interesse ed il vantaggio

La sanzione amministrativa può essere applicata alla Società esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale e solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato nell'interesse o a vantaggio della Società da parte di soggetti qualificati (apicali o sottoposti).

Tale condizione consente di escludere la responsabilità dell'Ente nei soli casi in cui il reato sia stato commesso esclusivamente al fine di perseguire un interesse proprio o di terzi.

Il “vantaggio” o “interesse” rappresentano due distinti criteri di imputazione della responsabilità.

L'interesse della Società, quanto meno concorrente, va valutato ex ante mentre il vantaggio richiede una verifica ex post.



3.4 Le sanzioni

Il Decreto legislativo n. 231/2001 prevede un articolato sistema di sanzioni amministrative, piuttosto gravose a seconda del reato realizzato.

In particolare l'art. 9 del Decreto prevede che possano essere irrogate - nelle modalità di seguito descritte - sanzioni pecuniarie, interdittive, ma anche la confisca e la pubblicazione della sentenza.

Le **sanzioni pecuniarie** vengono comminate in ogni caso di condanna definitiva e vanno determinate per quote (in numero non inferiore a cento né superiore a mille). L'importo di una quota va da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00.

Il legislatore indica, con riferimento a ciascun illecito, i minimi e i massimi edittali entro cui il Giudice deve quantificare la pena.

Il numero di quote è determinato, a discrezione del Giudice, in base alla gravità del fatto, al grado della responsabilità dell'Ente ed all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11, comma 1).

Anche la quantificazione di ciascuna quota è rimessa alla discrezionalità del Giudice che utilizza, quale suo parametro allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente (art. 11, comma 2).

L'art. 12 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede, peraltro, alcune ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria:

- qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- qualora il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità.
- qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, sia stato adottato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi

Aggravamenti di pena sono, invece, previsti dall'art. 21 del Decreto in caso di pluralità di illeciti.



Le **sanzioni interdittive** si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti e consistono nelle seguenti misure:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del Reato;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata delle sanzioni interdittive non può essere inferiore a tre mesi, né eccedere i due anni salvo, come previsto dall'art. 25 comma 5, nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, 317, 319, aggravato ai sensi dell'art. 319-bis quando dal fatto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, artt. 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 nei quali si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del D. Lgs, 231/2001 e s.m.i.

Condizione per la comminazione delle sanzioni interdittive è il ricorrere di uno dei seguenti presupposti:

- a) che l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e, al contempo, che il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o, se commesso da soggetti sottoposti, che la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive non possono, al contrario, essere comminate nei casi sopra esaminati in cui il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità ovvero l'autore



del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo.

Vi è, inoltre, un'ulteriore ipotesi di esenzione dall'applicazione delle sanzioni interdittive.

Infatti, qualora concorrano tutte le seguenti condizioni prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, le sanzioni interdittive non vengono applicate se:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Qualora queste condizioni vengano poste in essere tardivamente, e sempre che l'Ente ne abbia fatto espressa richiesta entro 20 giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, è possibile ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria (art. 78).

Nella scelta della sanzione interdittiva idonea a prevenire illeciti del tipo di quello commesso, il Giudice deve attenersi agli stessi criteri già visti sopra per le misure pecuniarie. È possibile che più sanzioni interdittive vengano applicate congiuntamente. In particolare, è richiesto che la sanzione interdittiva abbia il carattere della specificità, ossia abbia ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente.

Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può difatti anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.

Fra le varie misure interdittive, quella della interdizione dall'esercizio dell'attività (comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività medesima) non può essere comminata se non quando l'irrogazione di ogni altra sanzione risulti inadeguata.

Le misure interdittive sono, in linea di principio, temporanee. Tuttavia, nel caso in cui l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia già stato condannato, almeno tre volte, negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività tale sanzione può essere disposta in via definitiva. Allo stesso modo il Giudice può applicare all'Ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando l'Ente sia già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.



È sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

Nei casi in cui sussistono i presupposti per comminare una sanzione interdittiva che comporta l'interruzione dell'attività dell'Ente, se questo svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può comportare un grave pregiudizio per la collettività, ovvero se l'interruzione dell'attività, date le dimensioni dell'Ente e le condizioni economiche del territorio sul quale si trova, può avere rilevanti ripercussioni sull'occupazione, è previsto che il Giudice possa, in luogo della sanzione interdittiva, disporre che l'attività dell'Ente continui sotto la guida di un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione che sarebbe stata inflitta.

La **confisca** del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta in caso di condanna. Quando non è possibile eseguire la confisca dei beni che hanno costituito il prezzo o il profitto del reato, la stessa può anche avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

La **pubblicazione della sentenza di condanna**, anche solo per estratto, in uno o più giornali indicati dal giudice a spese dell'Ente condannato può esser disposta dal giudice nei casi in cui viene irrogata una sanzione interdittiva.

3.5 Le misure cautelari

Nelle more del procedimento penale, su richiesta del pubblico ministero, il giudice può disporre in via cautelare le misure interdittive sopra descritte.

Condizione per l'applicazione delle misure cautelari è che vi siano gravi indizi di responsabilità dell'Ente oltre ad elementi da cui emerga il concreto pericolo che vengano commessi ulteriori illeciti della stessa indole.

Come per le misure cautelari del processo contro la persona fisica, anche quelle relative agli Enti devono possedere i requisiti di proporzionalità, idoneità ed adeguatezza (art. 46): devono essere proporzionate all'entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, idonee alla natura ed al grado dell'esigenze cautelari ed adeguate alla concreta esigenza cautelare per la quale la misura è stata richiesta, non potendo la stessa essere soddisfatta con diversa misura.

Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno (art. 51). Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la



medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi.

Il legislatore prevede, poi, ipotesi di sospensione delle misure cautelari nonché di revoca e sostituzione delle stesse.

Anche in sede cautelare, è possibile che, in luogo delle sanzioni interdittive, si disponga il commissariamento dell'Ente per tutto il tempo della durata della sanzione che sarebbe stata applicata.

3.6 Criteri di imputazione soggettiva: l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

Ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa occorrerà altresì dimostrare che il reato rappresenti espressione della politica aziendale o quanto meno derivi da una colpa di organizzazione in quanto ciò che si rimprovera all'Ente è il fatto di non aver adottato misure cautelari atte a prevenire il rischio reato.

Il criterio di imputazione soggettiva legato alla colpevolezza di organizzazione si differenzia qualora il reato sia stato commesso da soggetti apicali piuttosto che dai sottoposti.

L'art. 6 del Decreto stabilisce infatti che, in caso di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto da parte dei vertici, l'Ente non è chiamato a rispondere se dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto illecito modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Il Decreto definisce quali siano le caratteristiche minime obbligatorie che il Modello definito alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6, deve possedere per potere essere considerato efficace allo scopo e precisamente:

- 1) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;



- 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- 4) individuare un organismo a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
- 5) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- 6) introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.


Qualora il reato venga commesso dai **soggetti subordinati**, l'art. 7 prevede che *“L'ente sarà responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”* mentre *“è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.”*. L'onere probatorio è a carico, in questo caso, dell'organo dell'accusa.

Il comma 3 dell'art. 7 stabilisce che il modello deve prevedere in relazione alla natura e dimensioni dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta misure idonee:

- a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge,
- a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo è facoltativa e non obbligatoria. Tuttavia, il D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 sulla «gestione della crisi» ha modificato in modo rilevante il contenuto degli artt. 2086 c.c. e 2381 c.c. prevedendo, ad esempio, che l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, **ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa** (art. 2086 co. 2 c.c.). La mancata adozione del Modello non comporta dunque alcuna sanzione, tuttavia, espone l'Ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da apicali e dipendenti e gli amministratori a responsabilità civile per danni cagionati alla Società stessa a seguito della mancata adozione dello stesso.

In conclusione, il fondamento della responsabilità dell'Ente ed il suo accertamento possono essere sinteticamente rappresentati nel seguente schema:





4. Principi di corporate governance e sistema di gestione e controllo di S.C.R. Piemonte S.p.A.

Con riferimento al percorso metodologico di definizione del Modello, sia in occasione della creazione che in sede di periodico aggiornamento, si è tenuto conto del sistema di gestione aziendale costituito dall'insieme delle procedure e degli strumenti di controllo operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui processi sensibili.

Sono stati pertanto analizzati i seguenti elementi:

- il modello di governance;
- la struttura organizzativa ed il sistema dei poteri;
- la normativa interna e le disposizioni di controllo;
- il sistema informatico;
- il Codice Etico di comportamento.

4.1 Il modello di governance

Con Legge regionale n. 24 del 30 dicembre 2014 il sistema di *governance* societaria è stato nuovamente modificato prevedendo il ripristino del sistema cd. "tradizionale" in luogo di quello cd. "dualistico", precedentemente adottato con L. R. n. 8 del 7 maggio 2013: da un assetto in cui l'amministrazione ed il controllo erano esercitati rispettivamente da un Consiglio di Gestione e da un Consiglio di Sorveglianza, dal dicembre 2015 la Società è tornata a dotarsi di un modello di governance in cui l'amministrazione ed il controllo sono esercitati rispettivamente da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, incluso il Presidente, e da un Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

I membri dell'organo amministrativo sono nominati e revocati, ai sensi dell'art. 2449 c.c., dalla Giunta Regionale che deve assicurare l'equilibrio tra i generi secondo i criteri stabiliti dalla legge 120/2011.

Gli stessi restano in carica per il periodo stabilito alla nomina e, comunque, per non oltre tre esercizi ed i componenti sono rieleggibili per non più di una volta. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Le cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono regolate dalle disposizioni di legge in materia e dallo Statuto della Società.



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei soci su designazione della Giunta Regionale, ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio. Quanto alle competenze funzionali, il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita, oltre ai poteri previsti statutariamente o che eventualmente gli siano stati conferiti dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente, anche ogni altro potere delegato dal Consiglio di Amministrazione, qualora autorizzato dall'Assemblea.

Inoltre il Presidente, nei limiti dei poteri ad esso spettanti e/o delegati, ovvero sulla base di una delibera del Consiglio di Amministrazione, può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti al Direttore Generale, a dipendenti della Società ed anche a terzi.

Quanto alle competenze dell'Organo amministrativo cui spetta la gestione della Società, lo stesso è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, potendo compiere ogni atto opportuno ai fini dell'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, con l'esclusione soltanto degli atti che la legge e lo Statuto riservano agli altri organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

In caso di rilascio di deleghe, il Consiglio di Amministrazione, ferme le inderogabili disposizioni di legge, vigila sull'andamento della gestione nonché sull'attività del Direttore Generale e, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società.

L'Organo amministrativo promuove l'adozione di un Codice Etico che regolamenti l'attività della Società e dei dipendenti e collaboratori e, in concorso con il Collegio Sindacale, ne verifica periodicamente lo stato di attuazione ed applicazione.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016, l'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'Assemblea tramite la relazione sul governo societario da predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale.

Il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giustizia, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.



I componenti dell'organo di controllo sono nominati, ai sensi dell'art. 2449 c.c., dalla Giunta Regionale che, nell'individuazione degli stessi deve assicurare il rispetto del principio di equilibrio tra i generi secondo i criteri stabiliti dalla legge 120/2011.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rinnovabili per non più di una volta.

Le cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità dei componenti del Collegio Sindacale sono regolate dalle disposizioni di legge in materia e dallo Statuto della Società.

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. n. 39/2010 e degli articoli 2409 e seguenti c.c. che verifica, nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano ed esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio.

S.C.R. Piemonte S.p.A. ha istituito, inoltre, la figura dell'Internal Audit, con funzioni di controllo sul regolare andamento dell'operatività e di miglioramento dei processi di controllo interni.

In tale ambito l'Internal Audit verifica la corretta applicazione delle procedure gestionali interne, individuando eventuali aree di rischio non presidiate che possano comportare modifiche alle procedure esistenti.

L'incarico di Internal Audit è attribuito con provvedimento del Presidente/Consiglio di Amministrazione che individua, con specifico atto di nomina, una professionalità all'interno dell'organico.

Ad oggi l'Internal Audit è anche membro interno dell'Organismo di Vigilanza collegiale della Società e collabora attivamente con il RPCT nell'ambito di un sistema integrato di controlli interni.

4.2 La struttura organizzativa ed il sistema dei poteri

Il sistema dei poteri di S.C.R. Piemonte S.p.A., documentato attraverso gli atti dell'Organo amministrativo e le procure notarili (ove conferite), è improntato ai criteri di formalizzazione e chiarezza, attribuzione di ruoli e responsabilità, separazione delle attività operative e di controllo, definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.



La Società prevede che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere impegni verso terzi in nome e per conto della Società di appartenenza sia attraverso deleghe che procure.

Al fine di rendere immediatamente evidente il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, la Società ha messo a punto un prospetto sintetico nel quale è schematizzata la propria struttura organizzativa (organigramma).

Nell'organigramma, in particolare, sono riportate:

- le strutture in cui si articola l'assetto organizzativo aziendale, sulla base di ambiti omogenei di attività;
- le linee di dipendenza gerarchica.

I soggetti che operano nelle singole strutture ed il relativo ruolo organizzativo sono individuati nei documenti aziendali di carattere organizzativo che contengono altresì la descrizione delle funzioni e delle attività assegnate.

L'organigramma approvato dall'Organo amministrativo della Società, è oggetto di ufficiale comunicazione a tutto il personale e di pubblicazione sul sito istituzionale e viene aggiornato in funzione dei cambiamenti effettivamente intervenuti nella struttura organizzativa.

Le procure, ove conferite, sono custodite presso la struttura aziendale a supporto degli organi societari e preposta alla custodia dell'archivio documentale della Società.

La Società verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure adottando le necessarie modifiche nel caso in cui le funzioni di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti.

4.3 Normativa interna e disposizioni di controllo

Al fine di migliorare la propria struttura organizzativa e assicurare standard ottimali nella conduzione delle attività, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha adottato un **sistema di norme interne**, procedure e disposizioni di controllo che disciplinano la vita e l'attività dell'azienda, che integrano le misure regolamentate nell'ambito del Modello organizzativo, concorrendo a prevenire il verificarsi dei reati presupposto elencati nel Decreto 231/2001 oltrechè dei reati in ambito "anticorruzione".

I sistemi adottati sono relativi al funzionamento aziendale in generale e al perseguimento dell'oggetto sociale.

Rientrano nel sistema relativo al funzionamento della Società in generale oltre al **Codice Etico di comportamento**, le c.d. "**norme aziendali**", ossia l'insieme



eterogeneo dei **Regolamenti**, delle linee guida, delle disposizioni organizzative e più in generale di tutte le **regole** e gli atti di disciplina adottati con riferimento ai diversi settori di attività della Società, al fine di garantirne il corretto funzionamento anche in adeguamento a specifiche disposizioni di legge.

Tali documenti sono consultabili sulla intranet aziendale, in apposite sezioni dedicate e, ove previsto, in attuazione delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 33/2013, pubblicati sul sito istituzionale della Società nella sezione “Società Trasparente”.

Concorrono ad integrare il **sistema di norme interne** le misure adottate dalla Società in tema di **privacy** e trattamento dei dati personali.

Il Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito anche “Regolamento UE 2016/679” o “GDPR”), divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea il 25 maggio 2018, ha introdotto un nuovo quadro normativo comune in materia di privacy e di sicurezza delle informazioni.

Il GDPR ha approcciato la tematica della privacy secondo una prospettiva innovativa: non più una normativa impostata secondo un criterio di tipo prescrittivo ma un regolamento che individua gli obiettivi, le regole comportamentali generali, i vincoli e mette in capo al titolare del trattamento la responsabilità di decidere che cosa è opportuno e necessario fare per dare attuazione alla normativa.

Tra le azioni prioritarie poste in essere dalla Società si rileva la designazione del Responsabile della protezione dei dati quale nuova figura prevista dal legislatore europeo; il Responsabile della protezione dei dati svolge un ruolo di supporto, sia di natura tecnica che giuridica, a favore del titolare con compiti di formazione ed informazione, oltre che di consulenza, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento ed ai trattamenti da porre in essere.

La Società si è dotata, così come previsto dall’art. 30 del GDPR, del **Registro della attività di trattamento dei dati** nel quale sono mappate le diverse tipologie di trattamento poste in essere, le categorie di dati trattati, la tipologia di soggetti interessati, i destinatari ai quali i predetti dati vengono comunicati e le misure di sicurezza adottate; in parallelo sono state definite le modalità operative, i compiti e le responsabilità relative alla gestione delle violazioni di dati personali che potrebbero comportare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche (Data Breach) e le istruzioni operative, le attività e i compiti assegnati ai diversi ruoli coinvolti nella valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del Regolamento UE 679/2016 (DPIA).



Per ogni trattamento mappato sono individuate le azioni autorizzate per ciascuna struttura aziendale presente nell'organigramma societario, con la predisposizione di una matrice organizzativa sulla base e con riferimento alla quale sono designati i singoli soggetti autorizzati al trattamento.

I predetti documenti sono oggetto di aggiornamento a fronte dell'entrata in vigore di nuovi assetti organizzativi che richiedano una revisione della mappatura per garantire coerenza con gli ambiti di trattamento individuati.

Uno specifico ambito di intervento riguarda il rapporto con tutti quei soggetti esterni che trattano dati in nome e per conto della Società, che pertanto agiscono come responsabili del trattamento: i relativi processi di designazione sono consolidati sulla base degli elementi contrattuali di vincolo e di istruzione, come previsto dagli artt. 28 e 29 del GDPR.

Completano il "sistema di norme interne" **le procedure gestionali ed organizzative** che S.C.R. Piemonte S.p.A. progressivamente adotta ed aggiorna, a cui si rinvia.

A tal proposito nel 2016, in un'ottica di razionalizzazione ed implementazione degli strumenti di gestione e controllo adottati, è stato avviato un processo volto a dotare la Società di un sistema di procedure gestionali e delle correlate istruzioni operative mirato a migliorare l'operatività della struttura organizzativa interna, sulla base di un Programma di lavoro definito dall'organo amministrativo.

4.4 Sistema di gestione della sicurezza

La Società nel corso degli anni si è impegnata a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento delle proprie attività istituzionali. La gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce dunque parte integrante della gestione generale di S.C.R. Piemonte S.p.A.

A tal fine la Società ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere all'adozione di un **Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro (SGSSL)** in conformità alle linee guida UNI-INAIL del 28 settembre 2001 che è parte integrante della "Parte speciale C" del Modello a cui si fa rinvio.

4.5 Sistema di controllo di gestione

S.C.R. ha avviato nel corso del 2017 una serie di attività finalizzate allo sviluppo di un **Sistema di controllo di gestione**.

L'intervento tuttora in atto mira a realizzare un sistema di contabilità dei costi sviluppato per centri di costo e per commessa, una procedura di gestione del budget aziendale ed un reporting periodico di monitoraggio. Al fine di supportare la struttura interna nel



perseguimento di tale obiettivo, è stata sottoscritta una Convenzione con il dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università del Piemonte Orientale. Nel corso del 2018 sono state realizzate importanti integrazioni riguardanti le funzionalità dei software gestionali presenti in Società, per consentire una più puntuale analisi dei dati di contabilità per centri di costo e commesse. Per predisporre il bilancio per commessa, è stato implementato e reso maggiormente fruibile il gestionale che oggi vincola e consente a tutti i dipendenti di imputare, in termini di ore lavorate, le proprie attività alle specifiche commesse. È stata inoltre definita una procedura con relativa modulistica interna che consente di correlare i documenti societari ad un riferimento univoco afferente i centri di costo e le commesse competenti. Con tali azioni tutte le attività societarie e il tempo lavorativo dei dipendenti possono essere integrate al sistema di contabilità. In coerenza con l'esigenza informativa rappresentata dal margine delle commesse di line, è stato sviluppato un sistema di ribaltamento dei costi indiretti e nello specifico delle commesse di staff su quelle di line. L'attuale software gestionale attraverso la revisione dell'architettura del sistema e le personalizzazioni software sviluppate e gli strumenti Excel predisposti, restituisce una completa base dati per effettuare attività di reporting attraverso altri strumenti software.

4.6 Sistema informativo e sicurezza dei dati

La gestione delle informazioni aziendali ha un ruolo strategico per la produttività e l'operato di un'azienda.

La progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche, ed in particolare il libero accesso alla rete tramite i dispositivi elettronici, fissi e portatili, espone le organizzazioni aziendali a potenziali profili di responsabilità patrimoniale e penale in termini di sicurezza e di immagine.

La sicurezza delle informazioni ha il compito di tutelare la **riservatezza** (assicurare che le informazioni siano accessibili solo a chi è autorizzato), l'**integrità** (assicurare che i dati possano essere creati, modificati o cancellati solo dalle persone autorizzate a svolgere tale operazione) e la **disponibilità** (assicurare che l'informazione ed i servizi informatici devono essere a disposizione degli utenti del sistema compatibilmente con i livelli di servizio) delle informazioni, riducendo ad un livello accettabile il rischio di perdita, modifica o indisponibilità.

Deve essere inoltre garantita la **conformità** dei sistemi informativi rispetto ai requisiti di sicurezza previsti dall'ordinamento giuridico ed in particolare dal GDPR 2016/679 e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice Privacy).



Le attività per il raggiungimento di tale obiettivo sono complesse e articolate e richiedono una continua evoluzione. Una corretta attuazione è possibile solo attraverso la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti. È inoltre fondamentale il coordinamento ed il monitoraggio delle attività di sicurezza correnti e di innovazione tecnologica, soprattutto qualora affidate a fornitori esterni, anche attraverso una corretta identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei fornitori dei servizi e degli utenti del sistema sulla consapevolezza e sensibilizzazione del personale attraverso il continuo aggiornamento delle politiche di comportamento da tenere nell'utilizzo degli strumenti informatici.

Al fine di disciplinare l'utilizzo delle risorse informatiche e promuovere l'osservanza delle regole in materia di protezione dei dati personali, per garantire l'adeguata riservatezza, integrità e disponibilità dei dati gestiti dall'organizzazione, la Società si è dotata di apposito **Regolamento per l'utilizzo delle risorse ICT**, a cui si rinvia.

S.C.R. Piemonte S.p.A. utilizza un sistema informatico di tipo tradizionale basato su un'architettura client - server per alcuni contesti, alternando a soluzioni web-based per altri applicativi in uso presso la Società, che consentono di gestire i processi registrando le operazioni in tempo reale, permettendone la tracciabilità e l'identificazione degli autori.

La componente fisica e virtuale dei server è attualmente allocata presso il CSI-Piemonte quale Ente regionale per la gestione dei sistemi informativi con il quale è stipulata apposita convenzione per la fornitura e la gestione dell'infrastruttura tecnologica.

Nell'ambito delle misure poste in essere per garantire la sicurezza delle informazioni la Società ha attivato un sistema di autenticazione, attribuendo un codice identificativo utente (username) strettamente personale. I codici identificativi sono creati e costantemente aggiornati dalla struttura aziendale preposta alla gestione delle risorse ICT, con l'inserimento di quelli dei nuovi utenti e la cancellazione di quelli non più autorizzati. Il sistema di autenticazione prevede altresì l'utilizzo di parole chiave (password). La password di ingresso al dominio aziendale viene attribuita all'utente dalla struttura aziendale preposta alla gestione delle risorse ICT, per il primo accesso. Dopo il primo accesso il sistema chiede all'utente di modificare la password che è conosciuta solo dall'utente medesimo.

L'accesso agli applicativi e ai sistemi può a sua volta essere regolato da un'ulteriore password: le modalità di gestione e di scadenza di dette password sono specifiche per ogni ambiente. All'utente viene fornito un profilo personale e attivate procedure per garantire all'utente stesso la conoscenza esclusiva della propria password.



La combinazione dell'accesso al dominio e agli applicativi garantisce la riservatezza dei dati personali e delle informazioni aziendali in conformità al GDPR ed al sistema di sicurezza delle informazioni aziendale.

Le password del dominio e degli applicativi, salvo impossibilità dovute all'obsolescenza del software, devono essere modificate ogni 3 mesi, devono essere formate con un livello di complessità adeguato alla tipologia dei dati trattati e non devono contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'utente.

Nel caso in cui si sospetti che una password abbia perso la segretezza, l'utente deve provvedere, ove possibile, a modificarla personalmente oppure con il supporto degli Amministratori di Sistema preposti alla gestione interna delle risorse informatiche.

Non è consentito utilizzare il profilo personale di altri soggetti per accedere ai sistemi. Qualora l'utente venga a conoscenza delle password di un altro utente, è tenuto a darne immediata notizia a quest'ultimo o a un Amministratore di sistema.

L'utente è tenuto ad assicurare la segretezza delle password utilizzate per attività lavorative, al fine di garantire la sicurezza dei dati e dei servizi utilizzati.

Presso l'azienda è attivato un sistema di sicurezza perimetrale a difesa dei sistemi e dei dati, che traccia eventi che possono essere indizio di minacce informatiche. Il sistema è soggetto a procedure di aggiornamento automatico per quanto riguarda la lista e le caratteristiche delle minacce.

È gestito da CSI Piemonte che effettua attività di verifica delle segnalazioni attivate dal sistema stesso, con lo scopo di comprendere e prevenire eventuali minacce esterne.

Qualora il sistema attivato rilevi delle minacce a specifici indirizzi IP interni delle postazioni di lavoro, la struttura aziendale preposta alla gestione interna delle risorse ICT verificherà le cause della minaccia rilevata insieme all'utente/utenti che abitualmente utilizza/utilizzano la postazione, con l'obiettivo di comprendere la natura dell'intrusione e prevenire eventuali danni.

Una volta individuate le cause dell'evento rilevato verranno adottati provvedimenti correttivi.

È adottato un sistema antivirus (anch'esso gestito da CSI Piemonte) con scansione in tempo reale ed aggiornamento giornaliero, installato su tutti gli strumenti elettronici in dotazione.

Al fine di garantire non solo l'integrità ma anche la pronta disponibilità dei dati, la Società ha affidato al CSI Piemonte la gestione dei back-up dei server. La procedura prevede back-up con cadenza giornaliera e le copie di back-up dei dati sono custodite in luogo fisicamente separato (altra sede fisica) ed accessibile solo a personale



autorizzato. Tutti i dati gestiti nel data center di Torino del CSI Piemonte sono duplicati in quello del data center secondario, ove è attivo il sistema di Disaster Recovery. Il tempo necessario per recuperare i dati (recovery) delle copie di sicurezza a fronte di una generica emergenza, è stimato in 8 ore dal verificarsi del possibile accadimento negativo.

In linea con le previsioni del GDPR in tema di protezione dei sistemi e di sicurezza dati sono stati attivati strumenti di monitoraggio della rete e di gestione della vulnerabilità: su apposito server virtuale dedicato è stato installato un software che effettua il monitoraggio delle risorse hardware e software della Società e segnala qualora vengano evidenziate nuove vulnerabilità informatiche che potrebbero inficiare l'utilizzo delle risorse aziendali.

S.C.R. Piemonte S.p.A., oltre ad acquisire le licenze ed i programmi necessari allo svolgimento della propria attività, si avvale di applicativi di proprietà del CSI Piemonte per l'accesso alla banca dati "Telemaco", per la gestione del dominio internet, della posta elettronica certificata, delle firme digitali, del servizio di personal share, della piattaforma per la pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 "Clearò", della piattaforma per la protocollazione e archiviazione dei documenti "Folium", del web hosting del sito internet e per la manutenzione del sito web,

S.C.R. Piemonte S.p.A. ha inoltre affidato la gestione della posta elettronica ad un fornitore esterno (su piattaforma GMail).

Il servizio di manutenzione hardware sui plotter, client e multifunzioni è affidato anch'esso a fornitori esterni.

4.7 Il Codice Etico di comportamento

S.C.R. Piemonte S.p.A. ha adottato per la prima volta un Codice Etico nel febbraio 2010, in seguito aggiornato nel corso del 2012, 2013 e 2014, contestualmente agli adeguamenti del Modello organizzativo.

Successivamente, nell'ottica di allinearsi con gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza di cui alla Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, la Società, con la predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione, ha ritenuto di implementare il predetto Codice Etico con la previsione di principi di condotta specificamente volti a contrastare fenomeni corruttivi.

Il Codice Etico di comportamento, così come rinominato ed adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 gennaio 2016, si propone quale presidio ulteriore e convergente rispetto al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n.



231/2001 nonché al Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 ed è stato da ultimo aggiornato in data 12 aprile 2019.

Nel Codice sono espressi i **principi etici fondamentali** (quali ad esempio legalità, correttezza e trasparenza) che, permeando ogni processo del lavoro quotidiano, costituiscono elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento delle attività della Società.

Sono state individuate altresì alcune **regole comportamentali** cui i destinatari del Codice Etico di comportamento devono attenersi sia nei **rapporti interni** alla Società che nelle relazioni con **soggetti esterni** (ad es. con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, dipendenti, fornitori, etc.) In tale prospettiva i principi in esso contenuti costituiscono anche un utile riferimento interpretativo nella concreta applicazione del Modello organizzativo in relazione alle dinamiche aziendali, al fine di rendere eventualmente operante l'esimente di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001.

Il Codice Etico di comportamento che ha efficacia cogente per i Destinatari, **si rivolge a tutti coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione** con S.C.R. Piemonte S.p.A. Esso stabilisce come principio imprescindibile dell'operato della Società il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e sancisce principi di comportamento cui devono conformarsi tutti i destinatari nello svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative e dei propri incarichi.

Si considerano Destinatari del Codice Etico di comportamento e dunque soggetti alle relative prescrizioni in quanto compatibili, anche i componenti gli Organi e gli Organismi sociali tra cui l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e il soggetto incaricato della Revisione contabile.



5. Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo di S.C.R. Piemonte S.p.A.

5.1 Adozione e modifica del Modello

Il Modello organizzativo è “atto di emanazione dell’organo dirigente”, ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., e, pertanto, la competenza in merito alle eventuali modifiche e integrazioni dello stesso è dell’Organo amministrativo della Società.

In particolare, occorre provvedere a modificare ed integrare il Modello al verificarsi di circostanze particolari quali, a livello esemplificativo e non esaustivo, interventi legislativi che inseriscano nel D.Lgs. n. 231/2001 nuove fattispecie di reato di interesse per la Società, interventi legislativi in ambito anticorruzione, significative modifiche dell’assetto societario, il coinvolgimento della società in un procedimento relativo all’accertamento della sua responsabilità, la revisione delle procedure e/o dei protocolli richiamati nel Modello.

Tutte le modifiche e/o integrazioni del Modello e dei documenti richiamati nello stesso devono essere comunicati all’Organismo di Vigilanza.

L’OdV, coadiuvandosi con le funzioni eventualmente interessate, può proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni del Modello di cui si dovesse ravvisare l’opportunità in conseguenza dello svolgimento delle sue funzioni.

Per le modalità di modifica della sezione relativa alla prevenzione della corruzione si rinvia a quanto ivi previsto.

5.2 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e regole, comprendenti attività di controllo (preventive ed ex post), volto a ridurre in maniera consistente il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. nonché nella L. n. 190/2012.

In particolare, mediante l’individuazione dei “processi sensibili” costituiti dalle attività maggiormente a “rischio di reato” e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello organizzativo si propone le finalità di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, **una piena consapevolezza** di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute in tale documento, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo;



- rendere tali soggetti consapevoli che tali comportamenti illeciti potrebbero comportare **sanzioni amministrative** anche nei confronti dell'azienda;
- sottolineare come i comportamenti illeciti siano fortemente condannati e contrari agli interessi di S.C.R. Piemonte S.p.A. anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio, poiché sono **comportamenti contrari ai principi etico-sociali della Società** oltre che alle disposizioni di legge;
- consentire alla Società grazie ad un **monitoraggio costante dei processi sensibili** e quindi dei rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

5.3 I destinatari del Modello

I soggetti ai quali si rivolge il Modello e di cui il Codice di comportamento è parte integrante, sono tenuti a rispettarne, per quanto di competenza di ciascun Destinatario, le relative disposizioni.

Il Modello disciplina i comportamenti cui devono attenersi i membri degli **organi sociali**, i **dirigenti**, i **dipendenti**, gli eventuali **collaboratori**, stagisti, lavoratori interinali di S.C.R. Piemonte S.p.A. nell'ambito dei rapporti disciplinati nel Modello stesso e nelle procedure e/o nei protocolli richiamati secondo le competenze specificamente individuate.

I **oggetti terzi** (fornitori, consulenti, partner commerciali) sono destinatari delle previsioni del **Modello** e del **Codice Etico di comportamento** nei limiti di quanto espressamente formalizzato attraverso la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali.

Tutti i destinatari, come sopra indicati, devono osservare, per quanto applicabile a ciascun soggetto, le regole di condotta prescritte dal Modello organizzativo e dal Codice Etico di comportamento nonché rispettare, ciascuno per il proprio ambito di competenza, le procedure e/o i protocolli prevenzionali richiamati adottando comportamenti idonei al fine di prevenire qualunque situazione illegale o non conforme ai principi ispiratori del Modello e del Codice Etico di comportamento.

5.4 La struttura del Modello

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società è composto da:

- una "**Parte Generale**" che illustra i contenuti del Decreto, la funzione del Modello di Organizzazione gestione e controllo, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del Modello stesso;



- la **“Mappatura delle attività a rischio 231/190”**;
- le **“Parti Speciali”** che si riferiscono alle specifiche tipologie di reato analizzate in occasione delle attività di risk analysis ed alle attività sensibili, ivi identificate;
- il **“Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza”** quale sezione dedicata del Modello organizzativo elaborato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in attuazione della Legge n. 190/2012, del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione della Regione Piemonte nonché delle determinazioni A.N.AC. in materia;
- il **“Codice Etico di comportamento”**;
- la procedura **“Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 e verso il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ex L. n. 190/2012”**.

Di seguito sono riportati, in estrema sintesi, i principi a cui si è ispirata la Società nella definizione ed in occasione delle attività di aggiornamento del Modello ed una descrizione delle fasi in cui è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, ovvero i processi sensibili sulle cui basi si è potuto redigere il documento nonché i suoi aggiornamenti.

5.5 Caratteristiche del Modello

Gli elementi che devono caratterizzare il presente Modello sono l’effettività e l’adeguatezza.

L’**effettività** del Modello è uno degli elementi che ne connota l’efficacia. Tale requisito si realizza con la corretta adozione ed applicazione del Modello anche attraverso l’attività dell’Organismo di Vigilanza che opera nelle azioni di verifica e monitoraggio e, quindi, valuta la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito.

L’**adeguatezza** di un Modello organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto nel prevenire i reati contemplati nel medesimo. Tale adeguatezza è garantita dall’esistenza dei meccanismi di controllo preventivo e correttivo, in modo idoneo ad identificare quelle operazioni o processi sensibili che possiedono caratteristiche anomale.

La predisposizione e le successive fasi di aggiornamento del Modello hanno richiesto una serie di attività volte alla costruzione ed implementazione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 oltreché della L. 190/2012.

Principi cardine cui si è ispirata la Società per la creazione del Modello, oltre a quanto precedentemente indicato, sono:



- a) **i requisiti di legge** indicati dal D.Lgs. n. 231/2001, in particolare:
- **l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV)** (analizzato al successivo cap. 6) in stretto contatto con il vertice aziendale, del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali nelle aree di attività rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 oltreché della Legge n. 190/2012 valutate nel Modello stesso;
 - la **messa a disposizione dell'OdV di risorse adeguate** affinché sia supportato nei compiti affidatigli per raggiungere i risultati ragionevolmente ottenibili;
 - **l'attività di verifica del funzionamento del Modello** con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
 - **l'attività di sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure e/o dei protocolli istituiti;
 - **la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio** per la violazione delle norme del Codice Etico di comportamento e delle disposizioni contenute nel Modello;
 - **la previsione di obblighi di informazione** tra funzioni aziendali, Organo amministrativo, Collegio Sindacale e OdV.
- b) **i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno:**
- ogni operazione o azione che interviene in un'area sensibile deve essere: **verificabile, documentata, coerente e congrua**;
 - in linea di principio nessuno deve poter gestire in piena autonomia un intero processo ricadente in un'area sensibile, ovvero deve essere rispettato il principio della **separazione** delle funzioni;
 - i poteri autorizzativi devono essere assegnati coerentemente con le responsabilità attribuite;
 - il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli stessi.

5.6 Identificazione dei processi sensibili in relazione ad alcune tipologie di reato

In sede di creazione del Modello, il lavoro di analisi del contesto aziendale, condotto anche con l'ausilio di consulenti, è stato attuato (come già descritto al cap. 4) in primis, attraverso l'esame della documentazione aziendale (normative interne, organigrammi, deleghe, disposizioni organizzative, procedure, policies, etc) ed una approfondita ricognizione della struttura organizzativa e delle attività sociali attuata anche attraverso una serie di "interviste" con i soggetti "chiave" risultanti dall'organigramma aziendale e



dal sistema delle deleghe, i dirigenti ed i dipendenti delle aree ritenute esposte a maggior rischio di commissione di reato.

Questa fase preliminare, pertanto, si è proposta l'obiettivo di identificare i processi aziendali esposti maggiormente ai rischi di reato (c.d. *risk management*) e successivamente di verificare la tipologia e l'efficacia dei controlli esistenti al fine di garantire l'obiettivo di conformità alla legge.

Nelle fasi di aggiornamento del Modello organizzativo è stata di volta in volta implementata l'attività di risk management secondo la metodologia indicata.

Muovendo da quanto già realizzato nel 2012 nel contesto della redazione del Modello, in occasione della predisposizione del primo Piano di prevenzione della corruzione per l'anno 2016, è stato effettuato un ulteriore approfondimento della mappatura dei processi attuati dalla Società in termini di maggiore analiticità dei processi/attività, in modo da renderli più adeguati ad una evidenziazione dei rischi coerenti con le tipologie di reato previste dalla Legge n. 190/2012.

La mappa delle attività a rischio di commissione delle fattispecie di reato di cui alla succitata Legge n. 190/2012, è stata predisposta evidenziando i seguenti elementi:

- elenco di tutti i processi e sottoprocessi/attività aziendali svolte;
- strutture aziendali coinvolte nelle singole attività;
- identificazione del reato *ex lege* n. 190/2012 e/o D.Lgs. n. 231/2001 associato;
- descrizione delle modalità di realizzazione della condotta;
- aree di attività aziendali individuate come a rischio con indicazione qualitativa del livello di rischio esistente (rischio inerente).

Nel 2018, il nuovo Organismo di Vigilanza, in un'ottica di continuità di mandato, ha verificato il Modello da ultimo adottato in sede di quarto aggiornamento, esprimendosi in termini positivi circa l'esigenza di adeguare la correlazione dei reati presupposto con i processi aziendali declinati nelle procedure ed istruzioni operative nel frattempo entrate in vigore.

Con la revisione della mappatura delle attività sensibili e la valutazione delle stesse in esito al processo di riorganizzazione che nel contempo ha interessato la Società oltretutto in relazione al sistema di deleghe consiliari adottato, le categorie di reati presupposto 231 applicabili a ciascuna attività sono state ulteriormente declinate nei termini indicati, pervenendo all'aggiornamento delle parti Speciali del Modello.

Per l'elaborazione della presente versione del Modello, completata l'analisi del contesto interno, si è provveduto, in una prima fase, alla revisione della mappatura delle aree a



rischio di commissione dei reati con focus specifico sugli adempimenti previsti in materia di prevenzione delle nuove fattispecie di reato presupposto da ultimo introdotte nel D. Lgs. 231/2001, nel contesto di una revisione integrale della documentazione esistente, effettuando nuove “interviste” con le figure apicali delle aree ritenute esposte a maggior rischio di commissione di reato, al fine di mappare il rischio ed effettuare una gap analysis completa.

I risultati di tali attività sono stati formalizzati in uno specifico documento elaborato in una logica convergente 231/190, mutuando l'impostazione della mappatura effettuata in sede di elaborazione del primo Piano di prevenzione della corruzione, rubricato **“Mappatura delle attività a rischio 231/190”**.

Dall'analisi dei rischi condotta ai fini dell'attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012, è emerso che le attività sensibili (che sono dettagliate nelle singole Parti speciali), in considerazione dell'attività svolta dalla Società, riguardano principalmente le seguenti categorie di reati nell'ambito delle fattispecie indicate nell'Elenco reati previsti nel D.Lgs. n. 231/2001, allegato al presente documento:

- A. Reati nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (artt. 24,25 e 25 decies D.Lgs. n. 231/2001) (Parte speciale A)
- B. Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001) (Parte speciale B)
- C. Reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001) (Parte speciale C)
- D. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio (art. 25-octies D. Lgs. n. 231/2001 (Parte speciale D)
- E. Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D. Lgs. n. 231/2001) (Parte speciale E)
- F. Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs. n. 231/2001) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.Lgs. n. 231/2001) (Parte speciale F)
- G. Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies) (Parte speciale G).

Visto il corposo e “trasversale” impatto che l'introduzione dei reati tributari tra i cd. reati presupposto ha determinato su numerose aree e processi aziendali, l'attuale versione del Modello è stata implementata con la redazione di apposita ed autonoma Parte Speciale G rubricata “Reati tributari”.



Il Modello organizzativo potrà essere implementato con ulteriori Parti speciali relative a reati di nuova introduzione nel D.Lgs. n. 231/2001 o nella Legge n. 190/2012, oppure con la previsione di nuove attività sensibili in relazione alle categorie di reati già valutate qualora, a seguito dell'aggiornamento del processo di valutazione dei rischi, la Società dovesse rilevare l'esistenza di aree sensibili con riferimento alle fattispecie criminose prese in considerazione.

5.7 Sistemi di controllo preventivo e azioni di implementazione

Completate le attività di definizione dei processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbe configurarsi la possibilità di commettere i reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 o comunque rilevanti ai sensi della L. n. 190/2012, anche in sede di elaborazione della presente versione del Modello, sono state esaminate le procedure di gestione e di controllo in essere per presidiare i rischi identificati e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le eventuali implementazioni necessarie, con riferimento al rispetto dei seguenti principi:

- **separazione funzionale** delle attività operative e di controllo;
- **documentabilità** delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione di reati;
- **ripartizione** ed attribuzione dei poteri **autorizzativi** e **decisionali**, delle competenze e responsabilità, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità e coerenti con l'attività in concreto svolta.

I risultati di tale attività sono riportati nel documento **“Mappatura delle attività a rischio 231/190”**.

L'obiettivo che S.C.R. Piemonte S.p.A. si prefigge è di garantire standard ottimali di trasparenza e tracciabilità dei processi e delle attività nel cui ambito potrebbero potenzialmente essere commessi i reati previsti dal Decreto e quelli valutati con riguardo alla Legge n. 190/2012.

Le procedure di comportamento riconducibili al Modello si integrano, evidentemente, con le altre linee guida organizzative, con gli organigrammi, il sistema di attribuzione dei poteri e le procure aziendali (ove conferite) - in quanto funzionali al Modello - già utilizzati o operanti nell'ambito della Società.

Qualora nell'ambito della prassi applicativa delle procedure e/o dei protocolli di comportamento dovessero emergere fattori critici la Società provvederà ad un puntuale adattamento degli stessi per renderle conformi alle esigenze sottese all'applicazione del Decreto oltreché della Legge n. 190/2012.



6. L'Organismo di Vigilanza (OdV)

6.1 Individuazione e requisiti

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/01 - art. 6, comma 1, lett. b), l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/01 se l'organo dirigente ha, fra l'altro, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero della responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/01.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza così come proposti dalle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di organizzazione e gestione emanate da Confindustria e dalle principali associazioni di categoria, fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, ed in linea con la normativa anticorruzione, possono essere così identificati:

□ Eleggibilità

Costituiscono cause di ineleggibilità all'incarico di membro dell'OdV:

- l'interdizione, l'assoggettamento all'amministrazione di sostegno, il fallimento;
- il difetto dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998;
- la condanna (anche non passata in giudicato) ovvero ex art. 444 c.p.p. (cd. "patteggiamento") per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- condanna (anche non passata in giudicato) ovvero ex art. 444 c.p.p. (cd. "patteggiamento") a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero incapacità ad esercitare uffici direttivi o una professione;
- ipotesi di incompatibilità o conflitto di interessi.

L'incarico viene altresì meno:

- automaticamente, per morte, o grave infermità comportante l'incapacità di attendere ai propri incombeni per un periodo superiore a tre mesi;



- per “rinuncia/dimissioni”, da rassegnarsi con un preavviso minimo di 30 giorni;
- per “revoca” comunicata dall’Organo Amministrativo, ad nutum e con preavviso (non superiore a 30 gg.); oppure con effetto immediato per condotta gravemente non conforme ai compiti e/o doveri che dalla qualifica di membro dell’OdV oppure, ancora, per la sopravvenienza di una causa di ineleggibilità.

□ Autonomia

Il requisito è fondamentale per il Modello ed il ruolo attribuito all’OdV dal Decreto; ne viene pertanto assicurata l’effettività mediante:

- la scelta di componenti con i criteri sopra indicati;
- la fissazione di una linea di riporto diretto dell’OdV all’Organo amministrativo ed altresì all’Assemblea Ordinaria, al quale la legge attribuisce il ruolo di organo di riferimento, senza relazioni con altri livelli gerarchici;
- il conferimento di pieni poteri di autoregolamentazione della propria attività, fermo il controllo ex post da parte della Società;
- la non attribuzione di compiti cd. “operativi”, che ne potrebbero minare l’obiettività di giudizio nell’attuazione delle verifiche;
- l’attribuzione di autonomi poteri di spesa, attraverso l’assegnazione di un budget annuale.

□ Professionalità

La scelta operata dalla Società garantisce l’effettività del requisito della professionalità dell’OdV in relazione ai suoi specifici doveri di controllo dell’effettiva applicazione del Modello, prediligendo la nomina di professionisti di comprovata esperienza.

□ Continuità d’azione

L’OdV deve vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare l’effettività e l’efficacia dello stesso, promuoverne il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per ogni soggetto che presti attività lavorativa per la Società.

□ Disponibilità di mezzi organizzativi e finanziari

L’OdV ha autonomi poteri di spesa e dispone di un budget (approvato annualmente dall’Organo amministrativo) atto a soddisfare ogni esigenza funzionale al corretto svolgimento dei compiti.

Il D.Lgs. 231/01 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell’Organismo di vigilanza. In assenza di tali indicazioni, la Società ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e dagli indirizzi ricavabili



dalla giurisprudenza pubblicata, sia in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di vigilanza è preposto (la Società ha optato per una composizione collegiale - totalmente o a maggioranza esterna - del proprio Organismo di Vigilanza. Il ruolo di Presidente è ricoperto da un professionista esterno).

La definizione degli aspetti attinenti alle modalità di svolgimento dell'incarico dell'OdV quali la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi da parte delle funzioni aziendali interessate, è rimessa allo stesso OdV che provvede alla relativa proceduralizzazione.

6.2 Durata in carica, sostituzione e revoca dell'Organismo di Vigilanza

La nomina dell'Organismo di Vigilanza, così come la sua revoca, sono di competenza dell'Organo Amministrativo.

L'OdV resta in carica per un periodo definito in sede di nomina da parte dell'Organo amministrativo e comunque non oltre la durata in carica dell'organo stesso. Il/i componente/i sono sempre rieleggibili. L'OdV cessa per scadenza del termine del periodo stabilito in sede di nomina, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina del/i componente/i dell'Organismo stesso che deve essere effettuata nella prima seduta utile dell'Organo amministrativo.

Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza vengono revocati dal loro incarico, l'Organo amministrativo provvede alla relativa sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.

Il compenso per la qualifica di componente dell'OdV è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'Organo amministrativo.

La nomina quale componente dell'OdV è condizionata alla presenza di requisiti soggettivi di eleggibilità indicati nel precedente paragrafo. Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell'Organismo di Vigilanza, la revoca dei poteri propri dell'OdV e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera dell'Organo amministrativo e sentito il Collegio sindacale.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'OdV potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:



- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale l'omessa redazione della relazione informativa annuale all'Organo amministrativo sull'attività svolta;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, allo stesso addebitabile - secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001 - risultante da una sentenza di condanna passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero da provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, l'Organo amministrativo potrà comunque disporre - sentito il parere del Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim* oppure, disporre senza indugio, la revoca e la nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

La rinuncia all'incarico da parte di un componente dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata. Peraltro l'efficacia della predetta rinuncia avrà decorrenza dalla nomina del nuovo componente dell'Organismo.

6.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza possono essere riassunte a livello generale nelle seguenti attività:

- a) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- b) valutare la reale efficacia ed adeguatezza del Modello a prevenire la commissione dei reati previsti nel D. Lgs. n. 231/2001 oltrechè nella L. 190/2012 ed oggetto di valutazione aziendale;
- c) proporre agli Organi competenti eventuali aggiornamenti del Modello che dovessero emergere a seguito dell'attività di verifica e controllo, allo scopo di adeguarlo ai mutamenti normativi o alle modifiche della struttura aziendale.

Per un efficace svolgimento delle proprie funzioni all'OdV, che agisce senza vincoli di subordinazione gerarchica, è assegnato il compito di:

- condurre ricognizioni periodiche sulla mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività o della struttura aziendale;



- con il coordinamento delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, avvalendosi se necessario della funzione di Internal Audit, effettuare periodicamente verifiche di tipo campionario volte all'accertamento del rispetto di quanto previsto dal Modello, in particolare verificare che le procedure ed i controlli previsti all'interno degli stessi siano eseguiti e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati;
- concordare con il responsabile della struttura organizzativa interessata, le opportune azioni correttive ove a seguito delle verifiche si rilevi una condizione di criticità;
- condurre attività di indagine per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, a seguito di segnalazioni pervenute alla sua attenzione;
- promuovere idonee iniziative dirette alla diffusione e conoscenza del Modello organizzativo nell'ambito dell'applicazione integrata "sistema 231/01 - anticorruzione" adottata dalla Società, da parte di tutto il personale anche attraverso appositi incontri di formazione;
- fornire le informazioni di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni al Responsabile dell'azione disciplinare qualora ritenga sussistenti gli estremi per l'avvio di un procedimento disciplinare;
- all'esito di ogni attività di verifica e controllo, informativa e propositiva redigere verbale analitico il cui contenuto è riportato in apposito libro.

È compito dell'OdV:

- definire un Piano delle attività su base annuale, da comunicare all'Organo amministrativo;
- comunicare all'Organo amministrativo ed alle aree aziendali coinvolte il summenzionato Piano delle verifiche relativo allo specifico ambito di attività, al fine di consentire a ciascuna Area l'assunzione delle misure organizzative necessarie allo svolgimento delle verifiche pianificate;
- documentare le attività di controllo e verifica svolte e conservare tutta la documentazione prodotta nel corso delle suddette;
- verificare le eventuali evoluzioni normative e/o giurisprudenziali rilevanti ai fini dell'applicazione del Modello, informandone tempestivamente l'Organo amministrativo;

Nello svolgimento della sua attività, è previsto che l'OdV:

- possa emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza nonché il flusso informativo da e verso lo stesso;
- possa avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni, nei limiti del budget eventualmente approvato;



- possa interpellare tutti i soggetti che rivestono specifiche funzioni all'interno della Società onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs. 231/2001 e dal presente Modello;
- sia autorizzato ad acquisire ed a trattare tutte le informazioni, i dati, i documenti e la corrispondenza inerenti le attività svolte nelle singole aree aziendali e ritenuti necessari per lo svolgimento delle sue attività, nel rispetto delle vigenti normative in tema di trattamento di dati personali;
- sia dotato di poteri di indagine e di ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello;
- sia sufficientemente tutelato contro eventuali forme di ritorsione a suo danno che potrebbero avvenire a seguito dello svolgimento o della conclusione di accertamenti intrapresi dallo stesso;
- adempia all'obbligo di riservatezza che gli compete a causa dell'ampiezza della tipologia di informazioni di cui viene a conoscenza per via dello svolgimento delle sue mansioni.

6.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, i dirigenti (compreso il RCPT), tutti i dipendenti della Società **hanno l'obbligo di trasmettere all'OdV** (eventualmente individuato come soggetto destinatario e gestore delle segnalazioni di cui all'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) tutte le informazioni ritenute utili ad agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello o relative ad eventi che potrebbero generare o abbiano generato violazioni del medesimo, tentativi o deroghe alle procedure e/o protocolli adottati, dei loro principi generali in relazione ai reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalla Legge n. 190/2012, nei limiti di quanto applicabile alla Società, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante a tali fini.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dalla novella legislativa in tema di "*whistleblowing*", introdotta dalla Legge 30 novembre 2017, n.179 con la quale è stato integrato l'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto, sono tenuti a comunicare all'OdV qualsivoglia informazione avente ad oggetto sia eventuali segnalazioni, purché circostanziate, di condotte illecite (rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti), sia eventuali violazioni del Modello di cui i predetti soggetti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte (i



flussi informativi in oggetto possono pervenire all'Organismo di Vigilanza, anche in forma anonima - cd. *Whistleblowing* - da qualunque fonte).

La modalità di trasmissione di tali informazioni potrà essere diretta oppure per il tramite dei soggetti sotto la cui responsabilità opera il soggetto dichiarante, ma in ogni caso dovrà avvenire in forma scritta.

Al fine di facilitare l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, l'OdV predispone apposita modulistica dandone adeguata diffusione.

Ogni informazione, segnalazione, report, ecc., è conservata a cura dell'OdV in un archivio riservato. Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima.

Le informazioni acquisite dall'OdV saranno trattate in modo tale da garantire:

- a) il rispetto della riservatezza del segnalante e della segnalazione inoltrata (si sottolinea come, ai sensi di quanto disposto in sede di novella legislativa in tema di "Whistleblowing", il perseguimento, da parte del dipendente che segnala illeciti, dell'interesse all'integrità dell'Ente costituisce giusta causa di rivelazione del segreto professionale - art. 622 c.p.- , nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore da parte del prestatore di lavoro - art. 2105 c.c. -, salvo che detta segnalazione sia stata effettuata mediante modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito);
- b) il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei segnalanti (si evidenzia come l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che hanno effettuato segnalazioni possa essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro dal segnalante o dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo - art. 6, co. 2 ter D.Lgs. 231/01 - e come eventuali misure ritorsive o discriminatorie - quali, ad esempio, il licenziamento o il mutamento di mansioni - debbano essere considerate giuridicamente nulle, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6, co. II quater, del D.Lgs. 231/2001);
- c) la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate, ferma restando in tal caso la possibilità di esperire le azioni opportune nei confronti di coloro che intenzionalmente hanno effettuato la falsa segnalazione.

In linea generale, verrà garantito l'anonimato del segnalante salva la possibilità di rivelarne l'identità all'autorità disciplinare ed all'incolpato nei seguenti casi:

- consenso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli



elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;

- la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezione e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione ed effettuare le indagini opportune.

Delle segnalazioni fatte in forma anonima l'OdV potrà tenere conto soltanto ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (indicazione di nominativi, menzione di uffici specifici, eventi particolari, etc).

Di regola tutte le segnalazioni dovranno preferibilmente essere effettuate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo odv@cert.scr.piemonte.it o ai seguenti indirizzi di posta elettronica odv231@scr.piemonte.it; anticorruzione@scr.piemonte.it.

Agli stessi indirizzi di posta potranno venire inoltrate anche richieste di chiarimenti che l'OdV valuterà di concerto con la funzione aziendale interessata.

Ogni informazione, segnalazione, report, ecc., è conservata a cura dell'OdV in un archivio strettamente riservato.

E' possibile comunicare all'OdV ogni proposta di aggiornamento/integrazione/modifica al Modello ed ai documenti che ne costituiscono parte integrante.

A livello operativo, con riferimento alle tipologie di informazioni, alle tempistiche e modalità di trasmissione si rinvia alla specifica procedura rubricata "Flussi informativi verso L'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 e verso il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ex L. n. 190/2012".

6.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza ha il dovere di rapportarsi con l'Organo amministrativo e, ove richiesto, con il Collegio Sindacale sul piano programmatico delle attività che intende svolgere, sulle attività concluse nel periodo, sui risultati raggiunti e sulle azioni intraprese a seguito dei riscontri rilevati.

È assegnata all'OdV una linea di reporting su base annuale, nei confronti dell'Organo amministrativo, tramite invio di una relazione informativa, salvo assumere carattere



d'immediatezza in presenza di problematiche o gravi rilievi tali per cui si renda necessario darne urgente comunicazione.

L'OdV potrà a tal fine essere convocato in qualsiasi momento per motivi urgenti dall'Organo amministrativo e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

6.6 Verifiche sull'adeguatezza del modello

L'OdV può effettuare periodicamente specifiche verifiche sull'adeguatezza del Modello e sulla sua efficacia (audit esterno mirato, assessment del Modello, gap analysis, etc...).

A tal fine viene svolta un'attività di verifica di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, delle verifiche a campione eventualmente intraprese e della sensibilizzazione dei destinatari del Modello rispetto all'applicazione dello stesso.

L'OdV può avvalersi del supporto delle funzioni, che di volta in volta si rendano necessarie, interne e/o esterne nel rispetto degli accordi contrattuali e del budget eventualmente approvato tra l'OdV e S.C.R. Piemonte S.p.A.

Le verifiche ed il loro esito sono inserite nei report previsti dal Modello.

6.7 Conservazione delle informazioni

Le informazioni, le segnalazioni ed i report (verbali) previsti dal Modello organizzativo vengono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito data base (informatico o cartaceo).

L'accesso ai dati del data base è consentito esclusivamente all'Organismo di Vigilanza e a persone da questi delegate e autorizzate.



7. Il sistema disciplinare

7.1 Funzione del sistema disciplinare

Il Modello organizzativo per essere rispondente ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 deve prevedere altresì, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. e) e 7 comma 4 lett. b), un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

La violazione delle regole di comportamento e delle misure previste dal Modello da parte di un lavoratore dipendente e/o dei dirigenti della stessa costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità giudiziaria, in quanto le regole di condotta e le procedure e/o i protocolli interni sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

7.2 Violazioni del Modello organizzativo

Ai fini dell'applicazione del sistema disciplinare sono considerati, a titolo esemplificativo **comportamenti sanzionabili**:

1. la commissione di reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. n. 190/2012, per quanto applicabili;
2. la violazione di disposizioni e di procedure interne previste dal Modello (ad esempio la non osservanza dei protocolli, l'omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, etc.);
3. l'adozione, nell'espletamento di attività connesse ai "processi sensibili", di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
4. le violazioni delle norme generali di condotta contenute nel Codice Etico di comportamento.

7.3 Misure nei confronti dei dipendenti in posizione non dirigenziale

La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.



L'art. 2104 c.c. individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore dispone che il prestatore di lavoro debba osservare nello svolgimento delle proprie mansioni le disposizioni impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Il rispetto delle prescrizioni del presente Modello e del Codice Etico di comportamento rientra nel generale obbligo del lavoratore di rispettare le disposizioni stabilite dalla direzione per soddisfare le esigenze tecniche, organizzative e produttive della Società.

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente ovvero dalla contrattazione collettiva applicata che, nel caso specifico, è rappresentato dal CCNL per i dipendenti di aziende del commercio, dei servizi e del terziario stipulato il 1° luglio 2013 e rinnovato in data 30 marzo 2015, e dalle disposizioni previste dalla legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) e, ove di pertinenza, di qualunque altro provvedimento normativo in materia.

Le infrazioni verranno accertate ed i conseguenti procedimenti disciplinari avviati secondo quanto previsto nella normativa suindicata.

Il personale dipendente non dirigente sarà pertanto passibile dei provvedimenti previsti dall' art 225 del CCNL indicato e precisamente:

- biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- biasimo inflitto per iscritto anche nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni effettivi di lavoro;
- licenziamento.

In particolare si prevede, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, che:

- a) incorre nei provvedimenti del biasimo verbale o scritto, a seconda della gravità dell'infrazione, il lavoratore che violi il Codice Etico di comportamento o adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di svolgere le comunicazioni previste, etc.);
- b) incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni di effettivo lavoro il lavoratore che, nel violare il Codice Etico di comportamento o adottando, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle



prescrizioni del Modello, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, ponga in essere comportamenti ritenuti più gravi di quelli sanzionati alla lettera a) oppure reiteri i suddetti comportamenti;

- c) incorre nel provvedimento del licenziamento il lavoratore che adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e diretto in modo univoco al compimento di un reato oppure che ponga in essere un comportamento tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società, anche solo in sede cautelare, di misure previste dal Decreto.

Le tipologie e l'entità delle sanzioni applicate in ciascun caso di violazione saranno proporzionate alla gravità delle mancanze; in particolare si terrà conto della gravità della condotta, anche alla luce dei precedenti disciplinari del lavoratore, delle mansioni dallo stesso svolte e dalle circostanze in cui è maturata e si è consumata l'azione o l'omissione.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica da parte del soggetto deputato alla concreta applicazione delle misure disciplinari delineate anche su eventuale segnalazione dell'OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

7.4 Misure nei confronti dei dirigenti

La violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure e/o dei protocolli previsti dal presente Modello o l'adozione, nell'espletamento delle attività nell'ambito dei "processi sensibili", di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico di comportamento e la commissione di reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. n. 190/2012 (per quanto applicabili), tenuto conto anche della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, determineranno l'applicazione delle misure idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria applicato.

7.5 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Revisori

a) Misure nei confronti dei componenti dell'Organo amministrativo

Alla notizia di gravi violazioni del Modello e del Codice Etico di comportamento da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, l'OdV è tenuto ad informare tempestivamente l'intero Consiglio ed il Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, l'adozione delle misure più idonee a



sanzionare la condotta illecita posta in essere dai soggetti suindicati, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 6, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 231/2001.

Pertanto, a fronte della mancata osservanza delle misure indicate nel Modello e del Codice etico di comportamento, verranno applicate le misure sanzionatorie indicate nel prosieguo, in relazione alla gravità e frequenza della condotta, nonché al grado del dolo o della colpa (resta salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità risarcitoria, sempre esperibile):

- censura/richiamo formale;
- multa, da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 da devolversi ad apposito fondo per la formazione del personale della Società;
- la revoca di deleghe operative, in particolare, di quelle il cui inadempimento risulti (direttamente o indirettamente) connesso alla violazione in concreto accertata;
- la revoca dalla carica.

In particolare, a seguito dell'accertamento della violazione del Modello (da intendersi comprensivo del Codice Etico di comportamento e dei protocolli prevenzionali richiamati nelle Parti speciali) da parte di un amministratore, l'OdV ne dà comunicazione tramite relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente, se non direttamente coinvolto, ovvero, se coinvolto, al più anziano tra gli amministratori ed al Presidente del Collegio Sindacale.

La relazione dell'OdV contiene:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione della Società convoca il membro indicato dall'OdV per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione, che avviene con le modalità previste dallo Statuto, è effettuata per iscritto e contiene:



- l'indicazione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- la data dell'adunanza;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte sia verbali.

In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate, nonché l'eventuale espletamento di ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, sentito il Collegio Sindacale e l'OdV, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

In ogni caso all'OdV deve essere data informativa della conclusione del procedimento e del tipo di sanzione irrogata.

La competenza ad applicare le misure nei confronti degli Amministratori della Società spetta:

- per quanto concerne la “censura”, la “multa” e la “revoca delle deleghe”, al Consiglio di Amministrazione nella sua interezza, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti e con astensione obbligatoria da parte del consigliere incolpato, a carico del quale sia stata accertata la violazione; a tale fine l'OdV ed il Collegio Sindacale potranno chiedere formalmente al Consiglio di Amministrazione di riunirsi ponendo all'ordine del giorno l'apertura del procedimento sanzionatorio nei confronti del consigliere a carico del quale sia stata accertata la violazione/infrazione passibile di misura sanzionatoria;
- per la “revoca dalla carica”, all'Assemblea Ordinaria; a tale fine l'Organo amministrativo ed il Collegio Sindacale potranno procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria - anche su istanza dell'OdV - nei termini statutariamente previsti, ponendo all'ordine del giorno l'apertura del procedimento sanzionatorio nei confronti dell'Amministratore, a carico del quale sia stata accertata la violazione/infrazione passibile di essere sanzionata nei termini sopra indicati; l'Assemblea, qualora ravvisi la non manifesta infondatezza dell'addebito, provvederà ad assegnare all'Amministratore incolpato un congruo termine a difesa, all'esito del quale potrà deliberare la sanzione ritenuta più adeguata.



La misura/sanzione della “revoca dalla carica”, è applicata alla stregua del combinato disposto degli artt. 2475 e 2383 c.c. Si applicano le norme civilistiche per la sostituzione del consigliere.

b) Misure nei confronti dei Sindaci

Alla notizia di gravi violazioni del Modello e del Codice Etico di comportamento da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, l’OdV è tenuto ad informare tempestivamente l’intero Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione e la Regione Piemonte, per l’adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, l’adozione delle misure più idonee a sanzionare la condotta illecita posta in essere dai soggetti suindicati, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 6, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, una volta accertata la violazione del presente Modello Organizzativo e/o del Codice Etico di comportamento (integrativa o meno degli estremi di un reato consumato e/o tentato), da parte di un sindaco, l’OdV ne dà comunicazione tramite relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente ed al Collegio Sindacale, in persona del Presidente, se non direttamente coinvolto, ovvero, se coinvolto, al sindaco effettivo più anziano.

Relativamente al sistema sanzionatorio adottato dalla Società nei confronti dei Sindaci, trovano applicazione, con i dovuti adattamenti, le sanzioni e il procedimento disciplinare previsti per gli amministratori.

Resta ferma la possibilità di ricorrere alle sanzioni previste dalla Legge, convocando ad esempio l’Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge (ad es.: in presenza di un procedimento penale a carico del Sindaco in relazione a reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001). Il Consiglio di Amministrazione può revocare immediatamente dal mandato il Sindaco inadempiente ex art. 2400, co. 2, c.c. (“Nomina e cessazione dall’ufficio del Collegio Sindacale”) nell’attesa delle misure deliberate dall’Assemblea dei soci. Nel caso di gravi violazioni commesse da Sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili a norma dell’art. 2397 c.c. (“Composizione del Collegio”), la Società provvederà altresì alla segnalazione agli Organi Competenti alla tenuta del relativo Albo.

In ogni caso all’OdV deve essere data informativa della conclusione del procedimento e del tipo di sanzione irrogata.

c) Misure nei confronti dei revisori

Alla notizia di violazioni del Modello (per quanto applicabile) e del Codice Etico di comportamento da parte dei revisori, l’Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare



tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Società ed il Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

7.6 Misure nei confronti di fornitori, collaboratori, consulenti e soggetti terzi

I comportamenti tenuti in contrasto con i principi del Codice Etico di comportamento da parte dei soggetti terzi aventi rapporti contrattuali con la Società (partners commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori, ecc.), per quanto attiene le regole agli stessi applicabili, sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali da inserirsi nei relativi contratti.

7.7 Misure nei confronti di chi viola i presidi di tutela del “whistleblower” e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate

In ossequio a quanto previsto dall'art. 6, co. 2 bis lett. d), del D.Lgs. 231/2001, l'inosservanza delle misure di tutela del segnalante o eventuali forme di abuso della procedura di “*whistleblowing*”, quali le segnalazioni manifestamente infondate effettuate con dolo o colpa grave ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto in oggetto, possono dar luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale;
- biasimo scritto;
- multa.

I provvedimenti disciplinari in oggetto devono essere applicati in relazione alla gravità e frequenza della condotta ed al grado del dolo o della colpa.



8. DIFFUSIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

8.1 Introduzione

S.C.R. Piemonte S.p.A., al fine di dare efficace attuazione al Modello adottato, intende assicurare la **corretta diffusione dei contenuti e dei principi** ivi previsti sia all'interno sia all'esterno della Società.

La diffusione è improntata ai **principi di completezza, tempestività, accuratezza, accessibilità e continuità**, al fine di consentire ai destinatari, diversi per ruolo e responsabilità, consapevolezza sui principi di comportamento e di controllo di S.C.R. Piemonte S.p.A.

In particolare il Modello è reso disponibile al personale, dipendenti e soggetti che pur non rivestendo la qualifica formale di dipendenti operano, anche occasionalmente, per il conseguimento degli obiettivi di S.C.R. Piemonte S.p.A. in forza di contratti e sui quali la Società sia in grado di esercitare direzione o vigilanza.

La comunicazione dell'adozione è data via e-mail e la pubblicazione del Modello nella sua versione integrale e aggiornata, è garantita attraverso la creazione di un'area dedicata nell'intranet aziendale.

E' data, più in generale, ampia divulgazione del Modello di gestione, organizzazione e controllo, anche in forma di estratto, tramite il sito internet www.scr.piemonte.it. Una copia cartacea integrale, in consultazione, è a disposizione degli interessati presso la struttura aziendale preposta alla cura ed all'adeguamento documentale del Modello.

8.2 Formazione ed informazione dei dipendenti

Al fine di agevolare la comprensione del Modello, S.C.R. Piemonte S.p.A. organizza dei percorsi di formazione anche differenziati nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, del grado di attribuzione di poteri di rappresentanza.

I percorsi di formazione sono condivisi con l'OdV che potrà fornire indicazioni in merito ad eventuali carenze formative evidenziate nel corso della propria attività di verifica.

I programmi di formazione hanno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. n. 231/2001, degli elementi costitutivi il Modello, dei principi del Codice Etico di comportamento, delle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 oltreché dalla Legge n.190/2012 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati contemplati nei provvedimenti normativi citati.



In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione può essere modulato in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione è **obbligatoria** e gli argomenti relativi alla diffusione della normativa D.Lgs. n. 231/2001 oltrechè della L. n. 190/2012 sono erogati in ambito di formazione con relativa firma di presenza. A completamento delle attività di formazione potrà essere prevista la compilazione di questionari e di dichiarazioni attestanti l'avvenuta formazione.

8.3 Informazione a collaboratori, consulenti e soggetti terzi

S.C.R. Piemonte S.p.A. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico di comportamento anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo ed in generale a chiunque abbia rapporti professionali con la Società.

Al fine di garantire la conoscenza e l'informazione sulla politica e sulle procedure adottate dalla Società, è previsto l'inserimento nei contratti con i soggetti terzi di clausole specifiche con le quali le parti contraenti riconoscono ed accettano i principi ispiratori del Modello e del Codice Etico di comportamento.

SISTEMA INTEGRATO 231 - ANTICORRUZIONE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

(ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, aggiornato al testo della
Legge 19 dicembre 2019, n. 157)

**Elenco dei reati previsti nel D.Lgs. n. 231/2001
(allegato)**

Documento adottato dal Consiglio di Amministrazione il 13 maggio 2020

SOMMARIO

<u>REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25)</u>	<u>2</u>
<u>DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS)</u>	<u>2</u>
<u>REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)</u>	<u>3</u>
<u>REATI C.D. DI FALSO NUMMARIO (ART. 25 BIS)</u>	<u>4</u>
<u>REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1)</u>	<u>4</u>
<u>REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)</u>	<u>5</u>
<u>REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER)</u>	<u>6</u>
<u>PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER 1)</u>	<u>7</u>
<u>REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES)</u>	<u>7</u>
<u>ILLECITI DI ABUSO E MANIPOLAZIONE DI MERCATO (ART. 25 SEXIES)</u>	<u>7</u>
<u>REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)</u>	<u>7</u>
<u>RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)</u>	<u>8</u>
<u>REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NONIES)</u>	<u>8</u>
<u>REATI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)</u>	<u>9</u>
<u>REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES)</u>	<u>9</u>
<u>IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES)</u>	<u>10</u>
<u>REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 TERDECIES)</u>	<u>10</u>
<u>FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 QUATERDECIES)</u>	<u>11</u>
<u>REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES)</u>	<u>11</u>
<u>REATI TRANSNAZIONALI (L. 146/2006)</u>	<u>11</u>
<u>RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (ART. 12 L. 9/2013)</u>	<u>12</u>



Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)

- Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis codice penale),
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter codice penale),
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1 codice penale),
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis codice penale),
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter codice penale).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 codice penale),
- Concussione (art. 317 codice penale)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 codice penale),
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 codice penale),
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis codice penale),
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter codice penale),
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater codice penale),
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 codice penale),
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis codice penale),
- Pene per il corruttore (art. 321 codice penale).
- Traffico di influenze illecite (346-bis del codice penale).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis codice penale),



- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter codice penale),
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater codice penale),
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies codice penale),
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater codice penale),
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies codice penale),
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis codice penale),
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter codice penale),
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater codice penale),
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies codice penale),
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies codice penale).

Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter)

- Associazione per delinquere (416 codice penale),
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (416 bis codice penale),
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91),
- Scambio elettorale politico-mafioso (416 ter codice penale),
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 codice penale),



- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309),
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett.a), numero 5 codice procedura penale).

Reati c.d. di falso nummario (art. 25 bis)

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 codice penale),
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 codice penale),
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 codice penale),
- Alterazione di monete (art. 454 codice penale),
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 codice penale),
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 codice penale),
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 codice penale),
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 codice penale),
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 codice penale),
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 codice penale).

Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 codice penale),
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis codice penale),
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 codice penale),
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 codice penale),



- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 codice penale),
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 codice penale),
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter codice penale),
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater codice penale).

Reati societari (art. 25 ter)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 codice civile),
- Fatti (di false comunicazioni sociali) di lieve entità (art. 2621 bis codice civile),
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 codice civile),
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, codice civile),
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 codice civile),
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 codice civile),
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 codice civile),
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 codice civile),
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629 bis codice civile),
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 codice civile),
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 codice civile),
- Corruzione fra privati (art. 2635, comma 3 codice civile),
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis codice civile),
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 codice civile),
- Aggiotaggio (art. 2637 codice civile),
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2 codice civile).



Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)

- Associazioni sovversive (art. 270 codice penale),
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis codice penale),
- Assistenza agli associati (art. 270 ter codice penale),
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater codice penale),
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies codice penale);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. 153/06, art. 270 quinquies 1 codice penale),
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 codice penale),
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies codice penale),
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 codice penale),
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis codice penale),
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter codice penale),
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis codice penale),
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 codice penale),
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 codice penale),
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 codice penale),
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 codice penale),
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 codice penale),
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. 342/76, art. 1),
- Danneggiamento di installazioni a terra (L. 342/76, art. 2),
- Sanzioni (L. 422/89, art. 3),
- Pentimento operoso (D.Lgs. 625/79, art. 5),



- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis codice penale)

Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 codice penale),
- Prostituzione minorile (art. 600 bis codice penale),
- Pornografia minorile (art. 600 ter codice penale),
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater codice penale),
- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 codice penale),
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies codice penale),
- Tratta di persone (art. 601 codice penale),
- Acquisto ed alienazione di schiavi (art. 602 codice penale),
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 codice penale),
- Adescamento di minorenni (609 undecies codice penale).

Illeciti di abuso e manipolazione di mercato (art. 25 sexies)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF),
- Manipolazione di mercato (185 e 187 TUF).

Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)

- Omicidio colposo (art. 589 codice penale),
- Lesioni personali colpose (art. 590 codice penale).



Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)

- Ricettazione (art. 648 codice penale),
- Riciclaggio (art. 648 bis codice penale),
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter codice penale),
- Autoriciclaggio (art 648 ter 1 codice penale).

Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett. a) bis),
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, L. 633/1941 comma 3),
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis L. 633/1941 comma 1),
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis L. 633/1941 comma 2),
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi



titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter L. 633/1941),

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies L. 633/1941),
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies L. 633/1941).

Reati contro l'attività giudiziaria (art. 25 decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis codice penale).

Reati ambientali (art. 25 undecies)

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis codice penale),
- Disastro ambientale (art. 452 quater codice penale),
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies codice penale),
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies codice penale),
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies codice penale),
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis codice penale),
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis codice penale),
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3 bis e art. 6),
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (D. Lgs. 152/06, art. 137),



- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006),
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. 152/06, art. 257),
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/06),
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/06, art. 258),
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006),
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi di rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea del SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 260 bis),
- Sanzioni (D. Lgs. 152/06, art. 279),
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. 202/07, art. 8),
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. 202/07, art. 9),
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/93, art. 3).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 286/1998),
- Delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 commi 3, 3 - bis, 3 - ter e 5 del D.lgs. 286/1998 - T.U. sull'immigrazione).

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)

- Propaganda, istigazione e incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n.654, abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21).



Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies)

- Frode in competizioni sportive (art. 4 Legge del 13 dicembre 1989 n. 401),
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge del 13 dicembre 1989 n. 401).

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 e 2 co. 2bis del D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74),
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74),
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 ed 8 comma 2bis del D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74),
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74),
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

Reati transnazionali (L. 146/2006)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter e 5 T.U. n. 286/98),
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/90),
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater T.U. n. 43/73),
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis codice penale),
- Favoreggiamento personale (art. 378 codice penale),
- Associazione per delinquere (art. 416 codice penale),
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis codice penale),



- Riciclaggio (art. 648 bis codice penale),
- Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita (648 ter codice penale).

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
(art. 12 L. 9/2013)

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 codice penale),
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 codice penale),
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 codice penale),
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 codice penale),
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 codice penale),
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 codice penale),
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 codice penale),
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater codice penale).

Occorre, poi, ricordare che la responsabilità amministrativa può derivare anche dalla commissione di un "reato presupposto" nelle forme del tentativo, ove quest'ultimo sia giuridicamente configurabile.